



COMUNE DI MISANO ADRIATICO

(Provincia di RIMINI)

Concessione mista di servizi e lavori [contratto di Partenariato Pubblico Privato (PPP)]		
<p>Procedura aperta per l'affidamento in concessione dei lavori di riqualificazione e di adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del Comune di Misano Adriatico, dei servizi tecnici di progettazione e di esecuzione degli stessi, nonché dei servizi necessari alla gestione e alla manutenzione degli impianti per l'intera durata contrattuale (inclusa la fornitura di energia elettrica), mediante contratto di partenariato pubblico privato (finanza di progetto ex art.183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016).</p>		
<table border="1"><tr><td>CUP: C98H18000050009</td><td>CIG: 76020176E1</td></tr></table>	CUP: C98H18000050009	CIG: 76020176E1
CUP: C98H18000050009	CIG: 76020176E1	

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI GARA

per la Centrale Unica di Committenza (CUC) di Cattolica

(Artt. 60 e 183, comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

Il Responsabile del Settore STA comunale

Geom. Alberto Gerini

La Responsabile della CUC

Dott.ssa Claudia Rufer

INDICE

1.	PREMESSE	1
2.	ENTE CHE ESPLETA LA GARA - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:.....	2
2.1	Centrale Unica di Committenza (CUC) che espleta la gara:	2
2.2	Amministrazione aggiudicatrice committente (Stazione concedente):.....	2
2.3	Servizio comunale interessato alla concessione dell'amministrazione aggiudicatrice:.....	2
3.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	2
3.1	Documenti posti a base di gara	2
3.2	Chiarimenti	3
3.3	Comunicazioni	4
4.	OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	4
4.1	Oggetto del contratto di concessione	4
4.2	Unico lotto.....	5
4.3	Prestazioni (principale e secondarie) previste in contratto - CPV (vocabolario comune per gli appalti pubblici in ambito UE)	5
4.4	Categorie dei servizi e dei lavori in affidamento	5
4.5	Importo a base di affidamento (e di gara) del contratto di concessione	5
5.	DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI	7
5.1	Durata del contratto di concessione.....	7
5.2	Opzioni e rinnovi (proroga tecnica della durata contrattuale).....	8
6.	SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA O PLURIMA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA	8
7.	REQUISITI GENERALI (DI CAPACITÀ GIURIDICA) DA POSSEDERE.....	9
8.	REQUISITI SPECIALI DA POSSEDERE E MEZZI DI PROVA	10
8.1	Requisiti di idoneità professionale del concorrente che esegue i lavori e/o che espleta i servizi gestionali previsti in contratto [art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del Codice]	10
8.2	Requisiti di idoneità professionale del tecnico progettista abilitato che espleta i servizi di progettazione illuminotecnica previsti (e di direzione lavori in caso di affidamento della concessione), inclusa la gestione della sicurezza di cantiere ex D.Lgs. n. 81/2008 [art. 24, commi 2 e 5 e art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del Codice - Decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263].....	11
8.3	Requisiti speciali di capacità economica e finanziaria del concorrente che espleta i servizi gestionali previsti in contratto [art. 83, comma 1, lettera b) e comma 4, del Codice - Allegato XVII, Parte I, lettere a) e c), del Codice].....	12
8.4	Requisiti speciali di capacità tecnica e professionale del concorrente che espleta i servizi gestionali previsti in contratto [art. 83, comma 1, lettera c) e comma 6, del Codice - Allegato XVII, Parte II, lettera a), punto ii), del Codice].....	13
8.5	Requisiti speciali del tecnico progettista illuminotecnico abilitato che espleta i servizi di progettazione e di direzione lavori previsti in contratto e del tecnico abilitato che gestisce la sicurezza di cantiere ex D.Lgs. n. 81/2008) - [art. 24, commi 2 e 5 e artt. 80 e 83, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice - Decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263].....	14
8.6	Certificazione del sistema di qualità del concorrente che espleta i servizi gestionali e/o che esegue i lavori previsti in contratto [art. 87 del Codice]	18
8.7	Certificazione del sistema di gestione ambientale del concorrente che espleta i servizi gestionali e/o che esegue i lavori previsti in contratto [art. 87 del Codice].....	19
8.8	Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente concessionario in relazione all'esecuzione dei lavori previsti in contratto [art. 83, comma 1, lettere b) e c) e comma 2, nonché dell'art. 84, del Codice - Art. 95 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207]	20
8.9	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE sui requisiti da possedere	22
8.10	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e per i consorzi stabili sui requisiti da possedere	26
9.	AVVALIMENTO	26
10.	APPALTI A TERZI DEL CONCESSIONARIO	27

11.	SUBAPPALTO	28
12.	GARANZIA PROVVISORIA.....	29
13.	DIRITTO DI PRELAZIONE - ULTERIORI GARANZIE DA PRESENTARE IN GARA (CAUZIONE ART. 183, COMMI 13 E 15, DEL D.LGS. 50/2016).....	33
14.	SOPRALLUOGO	34
15.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	36
16.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	36
17.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	38
18.	CONTENUTO DELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	39
18.1	Domanda di partecipazione alla gara	39
18.2	Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)	40
18.3	Dichiarazioni integrative, documentazione a corredo e documenti e dichiarazioni ulteriori per i concorrenti plurimi.....	42
18.3.1	Dichiarazioni integrative da presentare dal concorrente per l'ammissione alla gara	42
18.3.2	Documentazione a corredo.....	44
18.3.3	Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i concorrenti plurimi	45
19.	CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA TECNICA"	46
20.	CONTENUTO DELLA BUSTA "C – OFFERTA ECONOMICA"	51
21.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	55
21.1	Criteri di valutazione qualitativi e quantitativi dell'offerta tecnica	55
21.2	Soglia di sbarramento dell'offerta tecnica.....	59
21.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	59
21.4	Assegnazione del punteggio all'offerta economica	60
21.5	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	60
21.6	Metodo per il calcolo dei punteggi (aggregativo compensatore).....	60
22.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "A" – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	64
23.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	64
24.	APERTURA DELLE BUSTE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	65
25.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	66
26.	AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....	66
27.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	68
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	68

Schema di DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta da espletare in ambito europeo per l'affidamento in concessione dei lavori di riqualificazione e di adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del Comune di Misano Adriatico, dei servizi tecnici di progettazione e di esecuzione degli stessi, nonché dei servizi necessari alla gestione e alla manutenzione degli impianti per l'intera durata contrattuale (inclusa la fornitura di energia elettrica), mediante contratto di partenariato pubblico privato (finanza di progetto ex art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016). CUP: C98H18000050009 - CIG: 76020176E1

1. PREMESSE

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29 marzo 2018, esecutiva, ad oggetto *“Valutazione ed approvazione della proposta di project-financing pervenuta da HERA Luce S.r.l. per la concessione, mediante contratto di partenariato pubblico privato (PPP) ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. eee), 179, 180 e 183, c. 15, del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, dei «Lavori di riqualificazione ed adeguamento normativo e per la gestione impianti di pubblica illuminazione del Comune di Misano Adriatico». Dichiarazione di pubblico interesse - Avvio procedura di gara.”* il Comune di Misano Adriatico ha approvato la **PROPOSTA di project-financing** (finanza di progetto) presentata da **HERA Luce S.r.l.**, con sede legale a San Mauro Pascoli (FC), Via Due Martiri n. 2, per i “Lavori di riqualificazione ed adeguamento normativo e per la gestione impianti di pubblica illuminazione del Comune di Misano Adriatico” ai sensi e per gli effetti degli **artt. 180 e 183, comma 15**, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici” (in seguito anche definito, per brevità “Codice”): con tale delibera C.C. n. 26/2018 si è però stabilito di ridurre nella misura di **€. 20.000,00** l'importo del **canone annuo iniziale** da porre a base di gara individuato da HERA Luce S.r.l. in detta proposta nell'importo di €. 630.000,00 e, quindi, fissandolo nell'importo di **€610.000,00** al netto dell'I.V.A. al 22% per le motivazioni ivi indicate.

Conseguentemente, con determinazione a contrattare n. 63 del 16 agosto 2018, approvata dal Responsabile del Settore Tecnico Ambientale del Comune di Misano Adriatico ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., l'Amministrazione Comunale di Misano Adriatico con sede in Via Repubblica n. 140 47843 Misano Adriatico (RN) ha stabilito di affidare in concessione [mediante contratto di partenariato pubblico privato (PPP - finanza di progetto ex artt. 180 e 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016)] l'attività di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici, della relativa progettazione ed esecuzione delle opere e dei servizi connessi alla riqualifica degli stessi e della fornitura di energia, sulla base della suddetta proposta di finanza di progetto presentata da HERA Luce S.r.l. ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, ha avviato con la CUC di Cattolica la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del concessionario e ha approvato la documentazione da porre a base di gara contenente le norme contrattuali essenziali che regoleranno la concessione ed i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base della quale la CUC stessa provvederà ad espletare la relativa procedura di gara.

L'affidamento della concessione avverrà mediante esperimento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Codice e, in particolare, di una procedura aperta di cui all'art. 3, comma 1, lettera sss), del Codice e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 60 e 95, comma 2 e segg. dello stesso Codice.

Il luogo di svolgimento del contratto è l'intero territorio del Comune di Misano Adriatico (Italia, Provincia di Rimini - RN -) [codice ISTAT: 099005] **CIG: 76020176E1 - CUP: C98H18000050009**

Gli elementi essenziali e le norme di *lex specialis* riguardanti la procedura aperta che sarà esperita ai sensi dell'art. 60 del Codice per l'affidamento della concessione in oggetto sono di seguito riportati.

2. ENTE CHE ESPLETA LA GARA - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

2.1 Centrale Unica di Committenza (CUC) che espleta la gara:

Centrale Unica di Committenza costituita fra i Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano (d'ora in poi definita anche, per semplicità, "CUC"), avente sede in Piazza Roosevelt n. 5 - 47841 Cattolica (RN), profilo di committente della CUC <http://www.cattolica.net/retecivica-citta-di-cattolica/area-istituzionale/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara> [art. 3, c. 1, lett. nn), del Codice] - tel. 0541/966672 - telefax: 0541/966793 - e-mail: coppolapatrizia@cattolica.net ovvero bertidaniela@cattolica.net - PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it - Responsabile del Procedimento (RUP) art. 31 del Codice per le fasi di gara: Dott.ssa Claudia Rufer - e-mail RUP: ruferclaudia@cattolica.net

2.2 Amministrazione aggiudicatrice committente (Stazione concedente):

Comune di Misano Adriatico - Provincia di Rimini (RN), Via Repubblica n. 140 - c.a.p.: 47843 - tel. centralino 0541/618411 - telefax 0541/613774 - PEC: comune.misanoadriatico@legalmail.it - e-mail generale: info@comune.misano-adriatico.rn.it

2.3 Servizio comunale interessato alla concessione dell'amministrazione aggiudicatrice:

Settore Tecnico Ambientale del Comune di Misano Adriatico - Responsabile del Procedimento (RdP) art.31 del Codice per le fasi di progettazione, esecuzione e collaudo: Geom. Alberto Gerini (telefono diretto: 0541-618456) telefax Settore STA 0541-613496 - sito internet Comune di Misano Adriatico: <http://www.misano.org> - PEC: comune.misanoadriatico@legalmail.it - e-mail diretta RdP: a.gerini@comune.misano-adriatico.rn.it e/o gerini.misano@gmail.com.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 Documenti posti a base di gara

La documentazione posta a base di gara comprende:

- 1) **Progetto di fattibilità** di cui all'art. 183, comma 15, del Codice presentato da HERA Luce S.r.l. quale proposta di finanza di progetto (Partenariato Pubblico Privato - PPP) per la stipula del contratto di concessione di cui all'oggetto, approvato dal Comune di Misano Adriatico con la delibera C.C. n. 26 del 29 marzo 2018 indicata nel precedente punto **1.**, con i contenuti ivi previsti, il quale comprende i seguenti elaborati e documenti:
 - a) Relazione illustrativa (elab. 0.1)
 - b) Relazione tecnica (elab. 0.2)
 - c) Piano economico finanziario (elab. 0.3) vers. revisionata atti Prot. 12447 del 22.05.2018
 - d) Asseverazione piano economico finanziario (elab 0.3a) vers. revisionata atti Prot. 12447 del 22.05.2018
 - e) Specificazione caratteristiche del servizio (elab. 0.4)
 - f) Bozza di convenzione (elab. 0.4a)
 - g) Elenco lavorazioni (elab. 0.5)
 - h) Documentazione amministrativa (elab. 0.6)
 - i) Planimetria stato di fatto (Tavv. 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.5 - 0.6 - 0.7 - 0.8 - 0.9)
 - l) Planimetria degli interventi (Tavv. 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.7 - 1.8 - 1.9)
 - m) Planimetrie di classificazione illuminotecnica stradale (Tavv. 2.1 - 2.2 - 2.3)
- 2) La documentazione predisposta e messa a disposizione degli operatori economici interessati per esperire la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice al fine di individuare il contraente affidatario del contratto di concessione in oggetto è la seguente:
 - **Capitolato speciale descrittivo e prestazionale**, con relativi allegati (All. A – Definizioni ed acronimi contenuti nel capitolato; All. B – Elenco degli impianti; All. C – Disciplinare tecnico; All. D – Documenti componenti i progetti), comprendente anche le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza
 - **Schema di contratto di concessione**
 - **Schema di Bando di gara** (per l'esperimento della gara in ambito sopra soglia UE)

- **Schema di Disciplinare di gara** (presente documento riportante le norme di dettaglio del bando di gara per l'esperimento della gara in ambito sopra soglia UE)
- **Modello 1 – DOM-DIC:** Richiesta per l'ammissione alla gara e dichiarazione (modello ad uso del concorrente)
- **Modello 2 – DIC-AVV:** Dichiarazione da compilare dall'impresa ausiliaria (modello ad eventuale uso del concorrente)
- **Modello 3 – SOP:** Attestazione di avvenuto sopralluogo (modello ad uso del concorrente)
- **Modello 4 – OFF-ECO:** Offerta economica (modello ad uso del concorrente)
- **Modello 5 – DIC-OFF:** Dichiarazioni a corredo dell'offerta economica (modello ad uso del concorrente)
- **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** previsto dall'art. 85 del Codice (modello ad uso del concorrente ad integrazione o alternativo ai precedenti Modelli 1 e 2)

3) **Protocollo di intesa** per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16 settembre 2013 (in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara)

Il Progetto di fattibilità di cui al precedente n. 1) è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 Settembre 2017 per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica (S.O. n. 49 alla GURI n. 244 del 18 ottobre 2017).

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet del Comune di Misano Adriatico (modulistica appositamente predisposta e resa gratuitamente disponibile collegandosi al link www.ftpmisano.it/finanza-progetto-illuminazione.zip.

La documentazione di gara è anche resa disponibile e visionabile presso il Servizio comunale interessato all'affidamento del contratto indicato al precedente punto **2.3** (Settore Tecnico Ambientale del Comune di Misano Adriatico) nei **giorni feriali** del lunedì, mercoledì e venerdì (dalle ore 09.00 alle ore 12.30) e nei **giorni feriali** del martedì e giovedì (dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30), previo appuntamento telefonico con il tecnico comunale Geom. Pierpaolo Amaranti al numero 0541/618445, preferibilmente al momento dell'effettuazione del sopralluogo obbligatorio indicato nel successivo punto **14**, da effettuare secondo le modalità ed i termini ivi indicati; detta documentazione sarà resa disponibile per la presa visione ai soli seguenti soggetti di impresa: al legale rappresentante dell'operatore economico interessato alla gara o a un suo procuratore (i quali con idoneo documento in corso di validità dovranno dimostrare la propria qualifica e la propria identità) ovvero, in alternativa, al direttore tecnico in possesso di idoneo documento in corso di validità che dimostri la propria qualifica e la propria identità; è altresì ammessa la visione dei documenti posti a base di gara ad un diverso soggetto delegato in forma scritta dal legale rappresentante/procuratore della ditta (in quest'ultimo caso dovrà essere presentata all'ufficio valido documento di identità del delegato e idoneo atto di delega a firma del legale rappresentante/procuratore accompagnato a sua volta da documento di identità dello stesso legale rappresentante/procuratore: si sottolinea che il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere la delega per la presa visione da più ditte interessate/concorrenti).

3.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti dalla CUC sulla procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti su dubbi applicativi e interpretativi aventi esclusivamente caratteristiche di natura ed interesse generale, da inoltrare all'indirizzo PEC protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it, almeno n. 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, almeno n. 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte la CUC fornirà, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet (profilo di committente) indicato nel precedente punto **2.1**. (sul proprio sito internet: <http://www.cattolica.net>

nella sezione Amministrazione Trasparente - “Bandi di gara e contratti” - “Bandi di gara CUC”, ove è pubblicata la presente procedura di gara), le risposte alle richieste di chiarimenti e/o di eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura presentate in tempo utile rispetto al termine indicato nel precedente primo periodo.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3.3 Comunicazioni

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Per quanto, poi, previsto dall’art. 52, comma 10, del Codice, trattandosi di una procedura di affidamento di contratto di concessione, il committente concedente sceglie i seguenti mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni (ad eccezione delle comunicazioni indicate nel precedente periodo e di cui all’art. 76, comma 5, del Codice):

- mezzi elettronici;
- posta;
- comunicazione orale, anche telefonica, per comunicazioni diverse da quelle aventi ad oggetto gli elementi essenziali di una procedura di aggiudicazione di una concessione e purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato su un supporto durevole;
- consegna a mano comprovata da un avviso di ricevimento.

Salvo quanto disposto nel precedente punto **3.2** del presente disciplinare di gara, tutte le comunicazioni tra la CUC che espleta la gara e gli operatori economici interessati alla gara o concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla CUC di Cattolica; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., anche se non ancora costituiti formalmente ai sensi dell’art. 48, commi 8 e 14, del Codice, la comunicazione recapitata al mandatario (impresa capogruppo di un raggruppamento temporaneo) o recapitata alla capofila di un consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o di una aggregazione di imprese di rete o di un GEIE, si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli eventuali subappaltatori indicati con la documentazione di gara.

4. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

4.1 Oggetto del contratto di concessione

Il contratto di concessione [partenariato pubblico privato (PPP) ex art. 180 del Codice] riguarda l’espletamento delle seguenti attività da parte del Concessionario:

- prestazione da svolgere per tutta la durata del contratto: la gestione, da realizzarsi attraverso l’acquisto dell’energia elettrica e la sua distribuzione agli utilizzatori finali, la manutenzione ordinaria, la manutenzione programmata-preventiva, la manutenzione straordinaria conservativa, il servizio di presidio, il servizio di pronta reperibilità e l’assistenza tecnica ed amministrativa, il tutto svolto nel pieno rispetto dalle vigenti leggi e dai regolamenti in materia di gestione, sicurezza del lavoro ed ambientale, utilizzo razionale dell’energia, degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici (**prestazione principale**);
- prestazione da svolgere secondo la tempistica offerta dal concorrente rispetto ai termini di tempo indicati nel progetto di fattibilità posto a base di gara: il finanziamento e l’esecuzione dei lavori di riqualificazione

energetica e di adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici in attuazione dell'apposito progetto esecutivo da redigere a cura del Concessionario (**prestazione secondaria**).

4.2 Unico lotto

La concessione è costituita da un unico lotto in affidamento poiché: il servizio è unico e indivisibile per area geografica in quanto riguardante un singolo territorio comunale di estensione relativamente ridotta; inoltre la realizzazione dei servizi previsti in contratto, la progettazione e l'esecuzione delle opere di riqualificazione ed adeguamento normativo, pur essendo prestazioni tra loro differenti, non sono indipendenti: la fattibilità dei servizi alle condizioni individuate dal progetto posto a base di gara (progetto di fattibilità di cui all'art. 183, comma 15, del Codice presentato dal Promotore HERA Luce S.r.l.) non può prescindere dalla progettazione e realizzazione degli interventi ivi previste, venendo a mancare altrimenti, il presupposto per una procedura di partenariato pubblico privato ai sensi dell'art. 180 del Codice.

4.3 Prestazioni (principale e secondarie) previste in contratto - CPV (vocabolario comune per gli appalti pubblici in ambito UE)

I numeri di riferimento CPV (vocabolario comune per gli appalti) dei servizi e dei lavori oggetto della concessione sono i seguenti:

Prestazioni previste in contratto (anche ai fini dell'art. 48, comma 2, del Codice per la costituzione in gara di concorrenti plurisoggettivi di "tipo verticale")	Vocabolario principale CPV	Descrizione
Prestazione principale	50232100-1	Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale
Prestazioni secondarie	50232000-0	Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori
	50232110-4	Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica
	71323100-9	Servizi di progettazione di sistemi elettrici
	65310000-9	Erogazione di energia elettrica

Per quanto sopra indicato, i **lavori** di riqualificazione e di adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici da eseguire dal Concessionario rientranti nella **categoria di opere OG 10** come nel seguito indicato (per un importo stimato posto a base di affidamento di €. 2.887.000,00) costituiscono, ai fini della qualifica in gara dei concorrenti e della successiva esecuzione, una **"prestazione secondaria"** rispetto ai "Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale" previsti in contratto (che, invece, costituiscono, la **"prestazione principale"** della concessione); quindi, qualora detti lavori impiantistici siano assunti in gara da un operatore economico facente parte di un **concorrente plurisoggettivo** [raggruppamento temporaneo di concorrenti (RTI) o consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete o GEIE ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice], lo stesso operatore assumerà il ruolo di **"mandante"** (operatore con quota di partecipazione alla gara in misura minoritaria rispetto alla mandataria del RTI o alla capofila del consorzio ordinario, dell'aggregazione di rete e del GEIE).

4.4 Categorie dei servizi e dei lavori in affidamento

I servizi ed i lavori oggetto di affidamento in concessione si connotano quali servizi e lavori facente parte dei settori ordinari (ovvero di settore diverso da quello del gas, dell'energia termica, dell'elettricità, dell'acqua, dei trasporti, dei servizi postali e dello sfruttamento dell'area geografica: vedi articoli da 114 a 121 del Codice) ovvero dei servizi previsti dagli articoli da 140 a 163 del Codice.

4.5 Importo a base di affidamento (e di gara) del contratto di concessione

Importo totale della concessione a base di affidamento ai sensi dell'art. 167 del Codice: **€. 13.725.000,00** [nel valore complessivo si è preso in considerazione anche l'eventuale proroga tecnica di sei mesi della durata contrattuale, ai sensi dell'art. 167, commi 1 e 4, lettera a), del Codice] al netto dell'I.V.A. nella misura vigente, così suddiviso (si veda la **Tabella 1** che segue):

- **Tabella 1:**

Voce di prestazione	Importo al netto dell'IVA
Spesa stimata per l'energia elettrica	€ 4.664.000,00
Spesa stimata per la gestione complessiva degli impianti e per la loro manutenzione (ordinaria, programmata preventiva e straordinaria)	€ 3.086.666,00
Spesa per ammortamento lavori e spese tecniche iniziali	€ 5.469.461,00
Importo TOTALE concessione a base di gara	€ 13.220.127,00
Ammortamento costi della sicurezza per i lavori iniziali	€ 140.539,00
Costi della sicurezza per le attività di gestione e manutenzione	€ 59.334,00
Importo costi della sicurezza	€ 199.873,00
Importo concessione senza opzione di proroga (a base di affidamento)	€ 13.420.000,00
Eventuale proroga tecnica di sei mesi della durata contrattuale	€. 305.000,00
Importo TOTALE concessione con opzione di proroga	€ 13.725.000,00

Prendendo anche in considerazione l'opzione di eventuale **proroga tecnica** di n. 6 (sei) mesi della validità del contratto di concessione (si veda il successivo punto 5.2), ai fini dell'art. 167, commi 1 e 4, lettera a), del Codice, si specifica che il **valore stimato della concessione** posto a base di affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Codice stesso, ammonta all'importo di **€ 13.725.000,00** (€. 13.420.000,00 + €. 305.000,00 considerando n. 6 mesi di proroga tecnica e dividendo per due il canone annuo iniziale di €. 610.000,00 indicato qui di seguito), al netto dell'I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, ed al lordo dei costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze e alle ulteriori voci di cui all'art. 26, comma 5 e all'Allegato XV, punto 4., sottopunto 4.1.4., del D.Lgs. n. 81/2008.

Pertanto, tenendo in considerazione il suddetto importo totale della concessione di **€ 13.725.000,00**, si specifica che trattasi di affidamento, mediante procedura aperta, di una concessione mista di servizi e lavori di importo superiore alla soglia UE di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), del Codice, in quanto l'importo stimato della concessione, calcolato ai sensi dell'art. 167 del Codice, supera l'attuale soglia UE di **€ 5.548.000,00** al netto dell'I.V.A. (al momento, l'aliquota I.V.A. è pari al 22%); di conseguenza, la procedura aperta da esperire ai sensi dell'art. 60 del Codice per individuare il contraente Concessionario deve rispettare le norme in materia di pubblicità ed i termini di tempo prescritti per lo svolgimento delle gare in ambito europeo.

L'**importo totale dell'investimento** (posto a base di affidamento) da effettuare dal Concessionario ammonta ad **€ 3.081.000,00** I.V.A. esclusa [il quale è stato determinato con il Piano Economico Finanziario (PEF) presentato dal Promotore HERA Luce S.r.l. ai sensi dell'art. 183, comma 15, del Codice, anch'esso posto a base di affidamento della concessione in oggetto], di cui:

- **€ 2.887.000,00** I.V.A. esclusa, quale valore stimato all'anno iniziale per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione e di adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici;
- **€ 77.000,00** I.V.A. esclusa, per spese di predisposizione della proposta di fattibilità (di *project-financing*) formulata da HERA Luce S.r.l., approvata dal Comune di Misano Adriatico (detto importo è conforme alle norme del Codice, in quanto è contenuto entro limite massimo prescritto dall'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., risultando inferiore ad €. 77.025,00 importo coincidente con il 2,5% del valore dell'investimento, previsto dal Promotore in €. 3.081.000,00);
- **€ 22.826,00** I.V.A. e contributi previdenziali e assistenziali obbligatori esclusi, per spese tecniche iniziali da sostenere per la progettazione e la direzione lavori delle opere di riqualificazione e di adeguamento normativo e tecnologico da realizzare dal Concessionario;

- **€. 94.174,00** spese fiscali e contributive esclusi, per spese tecniche iniziali da sostenere per incentivi per funzioni tecniche art. 113 del Codice, spese per pubblicità gara, analisi e collaudi in corso d'opera e spese di contratto.

Importo totale del canone annuo iniziale della concessione (calcolato al primo anno) posto a base di affidamento: **€. 610.000,00** al netto dell'I.V.A. nella misura vigente e dei contributi assistenziali e previdenziali obbligatori sulle prestazioni professionali, di cui **€. 600.914,86** posto a base di gara (da assoggettare a ribasso unico percentuale) ed **€. 9.085,14** per “costi della sicurezza” (da non assoggettare a ribasso), il quale è così suddiviso (si veda la **Tabella 2** che segue):

- **Tabella 2:**

Voce di prestazione	Importo al netto dell'IVA e dei contributi previdenz./assist.
Importi da assoggettare a ribasso unico percentuale:	
a) Spesa annuale stimata per la fornitura di energia elettrica:	€ 212.000,00
b) Spesa annuale stimata per la gestione complessiva degli impianti e per la loro manutenzione (ordinaria, programmata preventiva e straordinaria):	€ 140.303,00
c) Spesa annuale per ammortamento lavori e spese tecniche iniziali:	€ 248.611,86
Importo TOTALE canone annuo iniziale posto a base di gara (soggetto a ribasso)	€ 600.914,86
Importi da non assoggettare a ribasso:	
d) Ammortamento annuale costi della sicurezza per i lavori iniziali:	€ 6.388,14
e) Costi della sicurezza annuali per le attività di gestione e manutenzione:	€ 2.697,00
Importo annuo costi della sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 9.085,14
Importo TOTALE canone annuo iniziale (a base di affidamento)	€ 610.000,00

Gli importi sopra indicati sono al netto dell'I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze (non ribassabili in sede di offerta) ai sensi dell'art. 26, comma 5 e dell'Allegato XV, punto 4., sottopunto 4.1.4., del D.Lgs. n. 81/2008.

L'importo stimato dei costi della sicurezza sul canone annuo iniziale è pari a **€ 9.085,14** al netto dell'I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge; detto importo **non è soggetto a ribasso** in sede di offerta.

Il contratto di concessione (il canone annuo iniziale dovuto al Concessionario sulla base dell'offerta economica a ribasso percentuale proposta in sede di gara sul suindicato importo di €. 600.914,86 a cui si aggiunge il suddetto l'importo dei costi della sicurezza di **€ 9.085,14** non soggetto a ribasso) è finanziato interamente mediante mezzi di bilancio del Comune di Misano Adriatico, trattandosi di contratto di concessione di PPP secondo il modello dell'**opera fredda** (in quanto la remunerazione del contraente Concessionario avviene non dal pagamento di una “tariffa” da parte dell'utenza che usufruisce dei servizi resi dal Concessionario stesso ma dal pagamento, da parte dell'Amministrazione Comunale concedente, del canone annuo gestionale).

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, penultimo periodo, del Codice, il suindicato l'importo totale della concessione posto a base di affidamento per €. 13.725.000,00 comprende i “**Costi della manodopera**” che la stazione concedente ha stimato pari ad **€. 2.058.750,00** al netto dell'I.V.A. calcolati sulla base delle tabelle ministeriali di cui allo stesso art. 23, comma 16, del Codice.

5. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI

5.1 Durata del contratto di concessione

La durata della concessione (escluse le eventuali opzioni) è di **n. 22 (ventidue) anni** decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e di consegna degli impianti.

Secondo l'art. 168, comma 1, del Codice, la durata contrattuale, dovendo già essere determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice in funzione dei lavori e dei servizi richiesti al concessionario, non potrà

costituire un elemento variabile di valutazione delle offerte pervenute in gara e, quindi, non potrà essere posta a base della successiva gara ad evidenza pubblica da espletare per individuare il contraente concessionario (la suddetta durata del contratto, cioè, non è modificabile con le offerte che perverranno in sede di gara, essendo la stessa commisurata al valore della concessione e, quindi, al prezzo oggetto di offerta che, invece, è un elemento valutabile in gara, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della concessione stessa).

5.2 Opzioni e rinnovi (proroga tecnica della durata contrattuale)

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per l'eventuale proroga tecnica della validità del contratto medesimo [della durata massima di n. 6 (sei mesi)] e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA O PLURIMA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o plurima/plurisoggettiva [associazioni temporanee di imprese (cd. "raggruppamenti o riunioni temporanee/i di imprese": RTI) - consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c. - aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (d'ora in poi anche definite, per semplicità "aggregazione di imprese di rete")], secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice (per gli esecutori dei lavori/servizi) e dell'art. 46 del Codice (per i soggetti che devono espletare i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: servizi tecnici di progettazione e di direzione lavori), purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti.

Ai soggetti costituiti in forma plurisoggettiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma singola di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice [consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro - consorzi tra imprese artigiane - consorzi stabili], nonché ai soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), del Codice [consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista] si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del Codice, rubricato "*Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare*".

Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, **è consentita** la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice (raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come "mandatario" (impresa capogruppo) del raggruppamento temporaneo o come "capofila" del consorzio ordinario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (ditte con quote di partecipazione minoritarie rispetto alla quota del mandatario).

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o in consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro - consorzi tra imprese artigiane - consorzi stabili) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro - consorzi tra imprese artigiane - consorzi stabili), le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni di imprese di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di aggregazioni di imprese di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) [consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro - consorzio tra imprese artigiane - consorzio stabile] ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI GENERALI (DI CAPACITÀ GIURIDICA) DA POSSEDERE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'[art. 80](#) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (possesso dei requisiti generali di capacità giuridica del concorrente).

Sono altresì **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii..

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del Decreto-Legge 3 maggio 2010 n. 78 convertito in legge n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla **mafia** (Codice antimafia approvato con D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

e ss.mm.ii.) e al controllo del possesso dei requisiti soggettivi prescritti per l'ammissione alla gara ai sensi del disposto dell'[art. 80, comma 2](#), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Nota Bene:

- Si evidenzia che l'operatore economico offerente dovrà/potrà segnalare nella *dichiarazione sostitutiva* da rendere per l'ammissione alla gara [utilizzando preferibilmente il **Modello 1 – DOM-DIC** o, in alternativa, il **DGUE** previsto dall'[art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.](#)] se lo stesso operatore è eventualmente iscritto nell'**elenco prefettizio** di cui all'[art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.](#) (cd. elenco **"White List"** antimafia): tale informazione è essenziale conoscerla poiché, secondo il [comma 52-bis](#) di detto art. 1 della legge n. 190/2012, l'iscrizione dell'impresa offerente nel cd. elenco **"White List"** antimafia *"tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta."*⁽¹⁾
- Secondo il [comma 52-bis](#) di detto art. 1 della legge n. 190/2012, l'iscrizione nel cd. elenco **"White List"** antimafia *"tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta."*

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16 settembre 2013 (accettazione da attestare dal concorrente mediante la compilazione e la sottoscrizione dello schema di dichiarazione del **"Patto di integrità"** inserito nel **Modello 1 - DOM-DIC** reso disponibile ai concorrenti e da utilizzare preferibilmente per la presentazione della domanda di ammissione alla gara e per il rilascio delle *dichiarazioni sostitutive* necessarie per la partecipazione alla gara), costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'[art. 1, comma 17](#), della citata legge n. 190/2012 (è fatto salva la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice).

Nota Bene:

- Il Protocollo di intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture pubblici, sottoscritto in data 16 settembre 2013, è reperibile sul sito informatico dell'Ufficio del Governo della Provincia di Rimini (sito della Prefettura di Rimini, al link http://www.prefettura.it/FILES/docs/1215/intesa_per_legalit%E0_e_sicurezza_appalti_e_forniture_pubblici.pdf).

8. REQUISITI SPECIALI DA POSSEDERE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il cd. **"Sistema AVCpass"** reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare di gara.

8.1 Requisiti di idoneità professionale del concorrente che esegue i lavori e/o che espleta i servizi gestionali previsti in contratto [art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del Codice]

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara e, in caso di offerta avanzata da un concorrente plurimo, con quelle che la ditta associata o consorziata o aggregata o in GEIE intende svolgere nell'ambito dell'offerta plurima.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro UE o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, deve presentare una dichiarazione giurata o redatta secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, riguardo l'appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del D.Lgs. 50/2016.

Per la comprova del requisito la CUC acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2 Requisiti di idoneità professionale del tecnico progettista abilitato che espleta i servizi di progettazione illuminotecnica previsti (e di direzione lavori in caso di affidamento della concessione), inclusa la gestione della sicurezza di cantiere ex D.Lgs. n. 81/2008 [art. 24, commi 2 e 5 e art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del Codice - Decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263]

PREMESSA

sull'obbligo della presenza di un **“tecnico progettista illuminotecnico”** nella compagine concorrente

In relazione ai servizi tecnici di **progettazione** e di **direzione dei lavori** previsti in contratto [inclusi i servizi tecnici da svolgere dal “coordinatore della sicurezza in fase di progettazione” (CSP) e dal “coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione” (CSE) di cui, rispettivamente, all’art. 89, comma 1, lett. e) ed f), del D.Lgs. n. 81/2008], nel caso in cui l’operatore economico che presenta offerta per lo svolgimento delle prestazioni indicate nel precedente punto **4.3** (in particolare, per la realizzazione dei lavori di riqualificazione e adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici) **non possiede** valida **Attestazione SOA** per **“prestazioni di progettazione e costruzione”** come indicato nel successivo punto **8.8**, lettera **p)**, nel rispetto del combinato disposto degli articoli 61, comma 1, 79, comma 7 e 92, comma 6, ultimo periodo, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 [in caso di Attestazione SOA per “prestazioni di progettazione e costruzione” è infatti prescritta la contestuale presenza nell’impresa che esegue i lavori di un proprio idoneo **“staff interno di progettazione”** avente le caratteristiche indicate nell’art. 79, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 che, a sua volta, deve possedere, anche complessivamente fra i vari tecnici dello staff, i requisiti speciali prescritti nel successivo punto **8.5**, lettera **i)**, a cui si rimanda], per il disposto del richiamato **art. 92, comma 6**, dello stesso D.P.R. n. 207/2010, dovrà necessariamente avvalersi, già in sede di gara, di una figura di **“tecnico progettista illuminotecnico”** che sia abilitato e competente in materia a progettare i lavori di riqualificazione e di adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici previsti in contratto (il quale deve essere scelto dal concorrente fra i soggetti tecnici elencati nell’art. 46 del Codice: professionista persona fisica o studio associato di liberi professionisti o società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista) e che deve essere **indicato** nominativamente dal concorrente in sede di offerta ovvero, in alternativa, che deve essere **associato (riunito) temporaneamente** al concorrente medesimo già in sede di gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del Codice [non è, cioè, ammessa la costituzione della riunione temporanea con il tecnico progettista dopo l’eventuale aggiudicazione del contratto di concessione, sia perché l’art. 48, comma 8, del Codice si ritiene non trovi applicazione ai raggruppamenti temporanei di professionisti di cui all’art. 46, comma 1, lett. a) ed e), del Codice (per il mancato richiamo all’art. 46 del Codice nello stesso comma 8) e sia per il fatto che il tecnico progettista dovendo redigere e sottoscrivere la progettazione definitiva già in sede di gara deve già obbligarsi contrattualmente con il concorrente in sede di gara: pertanto, in tal caso, alla documentazione di gara si dovrà unire il mandato collettivo speciale con rappresentanza a favore del concorrente mandatario che si qualifica per la prestazione principale indicata nel precedente punto **4.3** da parte del tecnico progettista mandante].

Tale **“tecnico progettista illuminotecnico”**, allo stesso modo dello “staff interno di progettazione” per imprese idoneamente attestate alla progettazione mediante Attestazione SOA, deve possedere i **requisiti speciali** prescritti nel successivo punto **8.5**, lettera **i)**, a cui si rimanda, da dichiarare dallo stesso in sede di gara mediante la compilazione del **DGUE** ovvero mediante la redazione di una propria **dichiarazione sostitutiva** da rendere ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 207/2010 (requisiti da dimostrare dal tecnico progettista illuminotecnico a seguito di eventuale verifica della CUC).

Il **“tecnico progettista illuminotecnico”** da “incaricare” dal concorrente dovrà redigere il **“progetto definitivo”** dei lavori in parola (da presentare unitamente all’offerta di gara) e, in caso di aggiudicazione del contratto di concessione, dovrà altresì redigere il **“progetto esecutivo”** dei lavori stessi ed espletare i relativi servizi tecnici relativi alla fase esecutiva dei lavori medesimi (servizi di **direzione lavori** come sopra definiti: la direzione lavori andrà svolta nel rispetto, se ed in quanto applicabile alla concessione, del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»”).

In tal caso, i **requisiti di idoneità professionale** che il **tecnico progettista illuminotecnico** (indicato in gara dal concorrente o associato temporaneamente al concorrente o in staff interno con il concorrente) deve possedere sono i seguenti:

- b) *[per tutti i **tecnici professionisti** abilitati che espletano i servizi tecnici, da indicare nominativamente nella documentazione di gara]:* **Iscrizione** nel competente **Albo** o **Ordine** professionale previsto dai vigenti ordinamenti professionali, che lo abilita alla progettazione;
- c) *[solo per le **Società di ingegneria** e le **Società di professionisti**, anche in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, per i **Consorzi stabili** di società di professionisti e di società di ingegneria e per i **GEIE** di professionisti]:*
- **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) competente per i prestatori di servizi costituiti in forma societaria, per attività corrispondente ai servizi tecnici previsti in contratto;
 - Possesso dei **requisiti** prescritti dal Decreto MIT n. 263/2016 per le Società di ingegneria (**art. 3**), per le Società di professionisti (**art. 2**) e per i consorziati al Consorzio stabile o per i partecipanti al GEIE (**art.5**), a cui si rimanda;
- d) *[solo per gli **Studi associati** di liberi professionisti - associazione professionale di liberi professionisti - di cui all'abrogata legge 23.11.1939, n. 1815 e già costituiti alla data di entrata in vigore della legge 12.11.2011, n. 183]:* **Iscrizione** nella sezione speciale del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) competente, istituita ai sensi dell'art. 16, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 02.02.2001, n. 96, per i prestatori di servizi costituiti in forma di studio associato (di "associazione professionale di liberi professionisti"), per attività corrispondente ai servizi tecnici previsti in contratto;

Il tecnico progettista illuminotecnico o il direttore dei lavori non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro UE o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, deve possedere l'abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme del Paese cui appartiene il professionista [il professionista deve presentare una dichiarazione giurata o redatta secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass].

Per la comprova del requisito la CUC acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte del professionista e/o dell'operatore economico tecnico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.3 Requisiti speciali di capacità economica e finanziaria del concorrente che espleta i servizi gestionali previsti in contratto [art. 83, comma 1, lettera b) e comma 4, del Codice - Allegato XVII, Parte I, lettere a) e c), del Codice]

- e) **Fatturato globale minimo annuo** riferito a ciascuno degli ultimi **n. 3 (tre) esercizi** finanziari disponibili non inferiore ad **€. 915.000,00 I.V.A. esclusa** (pari ad **1,5 volte** il canone annuo iniziale di €. 610.000,00 posto a base di affidamento): trattasi del fatturato globale relativo al complesso delle attività svolte dal concorrente.

Tale requisito è richiesto ai fini di determinare se la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico sia sufficiente per poter eseguire correttamente i servizi in contratto;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e dell'Allegato XVII, Parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati proporzionalmente al periodo di attività svolto.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla CUC.

- f) **Fatturato specifico minimo annuo** nel settore di attività oggetto della concessione riferito a ciascuno degli ultimi **n. 3 (tre) esercizi** finanziari disponibili non inferiore ad **€. 610.000,00** I.V.A. esclusa (pari ad **1 volta** il canone annuo iniziale di €. 610.000,00 posto a base di affidamento).

Il settore di attività oggetto della concessione è quello del “servizio di gestione e manutenzione di impianti di illuminazione pubblica” (non occorre, per la qualifica in gara, specifico fatturato relativamente agli impianti semaforici inclusi in contratto: qualora, però, il concorrente abbia un fatturato specifico anche per gestione di impianti semaforici, questo potrà essere considerato al fine del raggiungimento del requisito).

Tale requisito è richiesto ai fini di determinare se la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico concorrente sia sufficiente per poter eseguire correttamente il servizio.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati proporzionalmente al periodo di attività svolto.

- g) **Presentazione di almeno n. 2 (due) referenze bancarie**, sottoscritte in originale, da cui risulti la capacità del concorrente a poter adempiere alle obbligazioni e/o agli oneri scaturenti dalla concessione in argomento.

Le referenze bancarie devono essere rilasciate da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385, dalle quali risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità.

8.4 Requisiti speciali di capacità tecnica e professionale del concorrente che espleta i servizi gestionali previsti in contratto [art. 83, comma 1, lettera c) e comma 6, del Codice - Allegato XVII, Parte II, lettera a), punto ii), del Codice]

- h) **Esecuzione negli ultimi n. 3 (tre) anni** (antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara) di **servizi analoghi** a quelli oggetto della concessione da affidare e, quindi “servizi di gestione e manutenzione di impianti di illuminazione pubblica”, per un importo complessivo fatturato non inferiore ad **€. 1.220.000,00** I.V.A. esclusa (pari a **2 volte** il canone annuo iniziale di €.610.000,00 posto a base di affidamento).

Si precisa che non occorre, per la qualifica in gara, specifica esecuzione di servizi gestionali riguardanti gli impianti semaforici inclusi in contratto: qualora, però, il concorrente abbia svolto negli ultimi tre anni anche servizi per la gestione di impianti semaforici, il relativo importo potrà essere considerato al fine del raggiungimento del requisito qui prescritto.

Sono ammessi i requisiti derivanti sia da contratti pubblici che da contratti privati. Il concorrente dovrà attestare i rispettivi importi contrattuali e di esecuzione, le date di stipula dei contratti, le date di avvio del contratto e le date di ultimazione dei contratti e gli eventuali ulteriori elementi utili alla Commissione di gara a comprendere i servizi analoghi svolti nel periodo considerato.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni dell'art. 86, comma 5 e dell'Allegato XVII, Parte II, del Codice.

Per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, il requisito richiesto dell'importo complessivo fatturato minimo per servizi analoghi deve essere rapportato proporzionalmente al periodo di attività svolto.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dei servizi.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dei servizi.

8.5 Requisiti speciali del tecnico progettista illuminotecnico abilitato che espleta i servizi di progettazione e di direzione lavori previsti in contratto e del tecnico abilitato che gestisce la sicurezza di cantiere ex D.Lgs. n. 81/2008) - [art. 24, commi 2 e 5 e artt. 80 e 83, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice - Decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263]

i) Tecnici o organismi tecnici che facciano parte integrante (o meno) dell'operatore economico concorrente, che devono possedere i seguenti **requisiti speciali specifici** (le seguenti qualifiche):

- Un **“tecnico progettista illuminotecnico”** [si veda il precedente punto 8.2, in considerazione del fatto che il **“tecnico progettista”** sia costituito dallo **“staff interno di progettazione”** dell'impresa qualificata con Attestazione SOA nella categoria OG 10 per “prestazioni di progettazione e costruzione” o, in alternativa, sia costituito da un **soggetto tecnico** di cui all'art. 46 del Codice (professionista persona fisica o studio associato di liberi professionisti o società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista) da **indicare in sede di offerta** dal concorrente o, in alternativa, da **associare temporaneamente** allo stesso concorrente (da riunire in RTI)] che possieda i seguenti **requisiti speciali** soggettivi:
 - o non sia nelle condizioni previste dall'art. 80 del Codice (sia in possesso dei requisiti generali di capacità giuridica a contrattare con la pubblica amministrazione);
 - o (CAM D.M. 27 Settembre 2017) sia iscritto all'Ordine degli ingegneri / architetti o all'Ordine dei periti industriali, ramo elettrico ad una associazione di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge n. 4/2013 [in analogia all'art. 83, comma 1, lett. a), del Codice];
 - o (CAM D.M. 27 Settembre 2017) abbia svolto negli ultimi n. 5 (cinque) anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come collaboratore / associato / dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione / riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore alla metà di quello da progettare [in analogia con l'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice];
 - o (CAM D.M. 27 Settembre 2017) non sia dipendente né abbia in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta che produca / commercializzi / pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo o telegestione degli impianti ovvero, nel caso in cui risulti coinvolto a qualsiasi livello nella realizzazione di un determinato apparecchio di illuminazione o sistema di telecontrollo o telegestione, non utilizzi in alcun modo tale apparecchio o tecnologia all'interno del progetto di realizzazione / riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno che non dimostri che:
 - l'apparecchio rientri nella classe IPEA* A++ e la realizzazione dell'impianto rientri nella classe IPEA* A++, se prima del 31/12/2020;
 - l'apparecchio rientri nella classe IPEA* A3+ e la realizzazione dell'impianto rientri nella classe IPEA* A3+, se prima del 31/12/2025
 - l'apparecchio rientri nella classe IPEA* 4+ e la realizzazione dell'impianto rientri nella classe IPEA* A4+, se prima del 1/1/2026.
- Un **tecnico abilitato** in materia di **“coordinamento della sicurezza”** nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. che deve gestire i servizi tecnici di sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori previsti in contratto (il quale può anche coincidere con il suindicato **tecnico progettista illuminotecnico** di cui sopra) che:
 - o non sia nelle condizioni previste dall'art. 80 del Codice (sia in possesso dei requisiti generali di capacità giuridica a contrattare con la pubblica amministrazione);
 - o sia iscritto ad un **Albo** o ad un **Ordine professionale** che abiliti allo svolgimento dei servizi tecnici qui di seguito indicati;
 - o sia in possesso dei **requisiti professionali** prescritti dall'art. 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. per lo svolgimento dei servizi tecnici relativi alla **sicurezza dei cantieri temporanei e mobili** di cui al Titolo IV dello stesso D.Lgs. n. 81/2008, in fase di progettazione (**coordinatore della**

sicurezza in fase di progettazione: CSP) ed in fase di esecuzione (coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: CSE).

Ulteriori requisiti di **CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA** e **TECNICO-PROFESSIONALE** da possedere dal “tecnico progettista illuminotecnico” [art. 83, comma 1, lett. b) e c) e comma 4 ed Allegato XVII, Parti I^ e II^, del Codice]:

Nota Bene:

Il “tecnico progettista illuminotecnico” (individuato con le modalità sopra indicate, nel seguito ulteriormente esplicitate) deve possedere, oltre ai **requisiti speciali specifici** di cui sopra per tale figura (oltre ai requisiti specifici del CSP e del CSE qualora intenda svolgere anche queste ulteriori funzioni), anche i **requisiti speciali di capacità economico-finanziaria** [di cui all’art. 83, comma 1, lettera b) e comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all’Allegato XVII, Parte prima, lettera a), dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, nonché di cui alle Linee Guida n. 1 ANAC approvate con Delibera del Consiglio ANAC n. 973/2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio ANAC n. 138/2018, recanti “Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria»”] e di **capacità tecnico-professionale** [di cui all’art. 83, comma 1, lettera c) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all’Allegato XVII, Parte seconda, dello stesso D.Lgs. n.50/2016, nonché di cui alle citate Linee Guida n. 1 ANAC] di seguito indicati.

Ai fini della valutazione dei requisiti speciali di **capacità economico-finanziaria** e **tecnico-professionale** nel seguito indicati che il “tecnico progettista illuminotecnico” deve possedere (oltre, come detto, ai requisiti speciali specifici di cui sopra per tale figura ed eventualmente ai requisiti specifici del CSP e del CSE qualora intenda svolgere anche queste ulteriori funzioni), qui di seguito si riassumono le **classi** e le **categorie** dei lavori impiantistici da progettare e da eseguire dal Concessionario, con i relativi **importi** IVA esclusa, a cui si deve fare riferimento per la dimostrazione dei requisiti stessi (**classi** e **categorie** individuate sulla base della Tavola Z-1 dei corrispettivi approvata con il **D.M. Giustizia 17 giugno 2016** recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.”):

(rif.: **Tavola Z-1 allegata al D.M. Giustizia 17 giugno 2016**)

Tariffa vigente D.M. Giustizia 17 giugno 2016				Tariffa Legge 143/1949	Importo stimato lavori
Categoria d’opera	Destinazione funzionale	ID. Opere	Identificazione delle opere	Classe/ Categoria	€ (euro)
Impianti	Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali	IB.08	Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica	IV/c	2.887.000,00
Importo complessivo stimato dei lavori in affidamento (costi della sicurezza inclusi):					2.887.000,00

L’**importo** stimato dal Promotore del **corrispettivo professionale** da porre a base di affidamento per la redazione della **progettazione definitiva** ed **esecutiva** dei lavori in oggetto [inclusi i servizi tecnici di “coordinatore della sicurezza in fase di progettazione” - CSP - di cui all’art. 89, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 81/2008], nonché per la **direzione lavori** delle opere impiantistiche previste in contratto [inclusi i servizi tecnici di “coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione” - CSE - di cui all’art. 89, comma 1, lett. f), del al D.Lgs. n. 81/2008], ammonta ad **€. 22.826,00** oltre I.V.A. e contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

Tutto ciò premesso e considerato, qui di seguito si indicano i requisiti speciali di **capacità economico-finanziaria** e **tecnico-professionale** che il “tecnico progettista illuminotecnico” di cui si avvale il concorrente (con le possibili diverse modalità già sopra indicate) deve possedere in aggiunta rispetto ai **requisiti speciali specifici** in precedenza prescritti per tale figura (oltre ai requisiti specifici del CSP e del CSE qualora intenda svolgere anche queste ulteriori funzioni) (i seguenti requisiti tengono conto, personalizzandolo ed adattandolo, di quanto previsto dalle Linee Guida n. 1 ANAC in precedenza richiamate):

i.1) Requisiti speciali minimi di **capacità economico-finanziaria** di cui all'art. 83, comma 1, lettera b) e comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all'Allegato XVII, Parte prima, lettera a), dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, nonché di cui alle Linee Guida n. 1 ANAC (cd. requisiti di ordine speciale di natura economico-finanziaria) che il "tecnico progettista" (in forma singola o plurima) deve possedere:

a) livello adeguato di una **copertura assicurativa annua contro i rischi professionali** per un importo percentuale pari ad almeno il 20% (venti per cento) del costo di costruzione delle opere da progettare, il quale essendo stato stimato con il progetto di fattibilità in €. 2.887.000,00, fissa il massimale minimo richiesto per la suddetta copertura assicurativa (polizza con massimale annuo di copertura) nell'importo di €. 577.400,00 (euro cinquecentosettantasettequattrocento/00).

N.B.: in caso di offerta presentata da una impresa qualificata alla progettazione mediante Attestazione SOA nella categoria OG 10 per "prestazioni di progettazione e costruzione", la polizza assicurativa potrà essere intestata indifferentemente all'impresa stessa, ovvero a uno o più dei tecnici facenti parte dello "staff interno di progettazione" che firma gli elaborati di progetto quale progettista generale delle opere (o progettista coordinatore dei vari tecnici progettisti).

N.B.: in caso di tecnico progettista costituito in forma plurima (raggruppamento temporaneo di professionisti: RTP), riunito al concorrente "principale" ovvero indicato in gara dal concorrente principale (oppure in caso di incarico affidato a vari tecnici di uno studio associato di liberi professionisti), tutti i professionisti facenti parte del RTP (o tutti i professionisti dello studio associato che partecipano alla progettazione) dovranno possedere la polizza assicurativa con massimale che copra l'importo di progettazione di rispettiva competenza, la cui sommatoria dei massimali deve essere pari o superiore al massimale sopra indicato.

N.B.: in caso di tecnico progettista costituito da una società di professionisti o da una società di ingegneria o da un consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, la polizza assicurativa potrà essere intestata indifferentemente alla società o al consorzio stabile ovvero a uno o più dei tecnici facenti parte della società o del consorzio stabile che firma gli elaborati di progetto quale progettista generale delle opere (o progettista coordinatore dei vari tecnici progettisti).

i.2) Requisiti speciali minimi di **capacità tecnico-professionale** di cui all'art. 83, comma 1, lettera c) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all'Allegato XVII, Parte seconda, dello stesso D.Lgs. n.50/2016, nonché di cui alle Linee Guida n. 1 ANAC (cd. requisiti di ordine speciale di natura tecnico-professionali) che il "tecnico progettista" (in forma singola o plurima) deve possedere:

a) avvenuto espletamento, negli **ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento della concessione in oggetto, di **servizi** di ingegneria e di architettura [di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) e all'art. 24, comma 1, del Codice], relativi a **lavori appartenenti alla classe** e alla **categoria dei lavori** cui si riferiscono i **servizi tecnici** da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti **tariffe professionali** (pertanto: lavori impiantistici elettrici di cui alla ID Opere **IB.08** della Tavola Z-1 approvata con il D.M. Giustizia 17 giugno 2016 e/o alla Classe **IV**, Categoria **c** della Legge 2 marzo 1949, n. 143), per un **importo globale** per detta **classe e categoria** dei lavori da progettare (o di **lavori analoghi** per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento: nel seguito si esplicita il significato di "lavoro analogo"; si premette che per "lavori analoghi" si devono intendere anche lavori non appartenenti alla suddetta ID Opere IB.08 e/o alla suddetta Classe IV, Categoria C: in tal caso, dovranno essere valutati solo servizi tecnici svolti per lavori con Grado di complessità G di cui alla Tavola Z-1 almeno pari o superiore al Grado di complessità G = 0,50 della ID Opere IB.08) non inferiore a **n. 1,5 (uno virgola cinque) volte l'importo stimato dei lavori** cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla stessa classe e categoria (ID Opere IB.08 e/o Classe IV, Categoria C), secondo quanto esplicitato nel seguente prospetto:

decennio di riferimento: n. 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando gara					
Definizioni contenute nella Tavola Z-1 "Categorie delle opere" del D.M. 17.06.2016					
ID opere	Corrispondenza classe e categoria [Legge 143/1949]	Grado di complessità "G"	Destinazione funzionale delle opere [vedi anche colonna "Identificazione delle opere" nella Tavola Z-1 del D.M. 17.06.2016]	Importo globale lavori <u>calcolato su tutti i servizi analoghi del decennio</u>	
				Importo lavori	Requisito minimo richiesto [pari a <u>n. 1,5 volte</u> l'importo dei lavori]
IB.08	IV/c	0,50	Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica	€. 2.887.000,00	€. 4.330.500,00
Importo globale lavori calcolato su tutti i servizi analoghi del decennio				€. 2.887.000,00	€. 4.330.500,00

- b) avvenuto svolgimento, negli **ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento della concessione in oggetto, di **n. 2 (due) servizi** di ingegneria e di architettura [di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) e all'art. 24, comma 1, del Codice] (cd. **"SERVIZI DI PUNTA"**), relativi a lavori appartenenti alla stessa classe e alla categoria dei lavori cui si riferiscono i **servizi tecnici** da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali (pertanto: lavori impiantistici elettrici di cui alla ID Opere **IB.08** della Tavola Z-1 approvata con il D.M. Giustizia 17 giugno 2016 e/o alla Classe **IV**, Categoria **c** della Legge 2 marzo 1949, n. 143), per un **importo totale** non inferiore a **0,60 volte l'importo stimato dei lavori** cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo a detta classe e categoria dei lavori da progettare (o di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento: nel seguito si esplicita il significato di "lavoro analogo"; si premette che per "lavori analoghi" si devono intendere anche lavori non appartenenti alla suddetta ID Opere IB.08 e/o alla suddetta Classe IV, Categoria C: in tal caso, dovranno essere valutati solo servizi tecnici svolti per lavori con Grado di complessità G di cui alla Tavola Z-1 almeno pari o superiore al Grado di complessità G = 0,50 della ID Opere IB.08), secondo quanto esplicitato nel seguente prospetto:

decennio di riferimento: n. 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando gara					
Definizioni contenute nella Tavola Z-1 "Categorie delle opere" del D.M. 17.06.2016					
ID opere	Corrispondenza classe e categoria [Legge 143/1949]	Grado di complessità "G"	Destinazione funzionale delle opere [vedi anche colonna "Identificazione delle opere" nella Tavola Z-1 del D.M. 17.06.2016]	Importo totale lavori <u>calcolato su solo n. 2 servizi analoghi</u> (servizi di punta) del decennio	
				Importo lavori	Requisito minimo richiesto [pari a <u>0,6 volte</u> l'importo dei lavori]
IB.08	IV/c	0,50	Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica	€. 2.887.000,00	€. 1.732.200,00
Importo totale lavori calcolato su n. 2 (due) servizi analoghi del decennio				€. 2.887.000,00	€. 1.732.200,00

Tutto ciò premesso e considerato, qui di seguito si indicano i requisiti speciali di **capacità economico-finanziaria** e **tecnico-professionale** che il **"tecnico progettista illuminotecnico"** di cui si avvale il concorrente deve possedere in relazione alle possibili diverse modalità di partecipazione alla gara del concorrente stesso (requisiti aggiuntivi da possedere rispetto ai **requisiti speciali specifici** in precedenza prescritti per tale figura, oltre ai requisiti specifici del CSP e del CSE qualora intenda svolgere anche queste ulteriori funzioni); si specifica che i seguenti requisiti speciali tengono conto, personalizzandolo ed adattandolo, di quanto previsto dalle Linee Guida n. 1 ANAC in precedenza richiamate:

- a.i.) In caso di **impresa di costruzione** di lavori pubblici qualificata per la **progettazione** dei lavori impiantistici oggetto della concessione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 61, comma 1, dell'art. 79, comma 7 e dell'art. 92, comma 6, ultimo periodo, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (a cui si rimanda):
- valida **Attestazione SOA** necessariamente nella categoria di opere **OG 10** per "prestazioni di progettazione e costruzione", con contestuale presenza di un proprio idoneo **"staff interno di progettazione"** avente le caratteristiche indicate nell'art. 79, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 (a

cui si rimanda) che possieda (anche in forma plurima fra i vari soggetti tecnici presenti nello staff di progettazione dell'impresa) i requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale indicati nei precedenti punti **i.1) - a)** ed **i.2) - a)** e **b)**.

Le imprese attestate SOA nella categoria OG 10 per “prestazioni di progettazione ed esecuzione”, quindi, devono dimostrare i requisiti di cui sopra attraverso il proprio **staff tecnico** di progettazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 7 e dell'art. 92, comma 6, ultimo periodo, del D.P.R. n. 207/2010.

b.i.) In caso di **impresa di costruzione** di lavori pubblici che non sia qualificata per la **progettazione** dei lavori impiantistici oggetto della concessione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 61, comma 1, dell'art. 79, comma 7 e dell'art. 92, comma 6, ultimo periodo, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (a cui si rimanda), il concorrente potrà qualificarsi alla **progettazione** dei lavori in parola **avvalendosi** di un tecnico progettista secondo le due seguenti diverse modalità, del tutto alternative fra loro:

- **associare (riunire) temporaneamente** un soggetto tecnico (in forma singola o plurima) scelto fra uno di quelli previsti dall'art. 46 del Codice, che possieda i requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale indicati nei precedenti punti **i.1) - a)** ed **i.2) - a)** e **b)**;

ovvero, in alternativa:

- **indicare in sede di offerta** un soggetto tecnico (in forma singola o plurima) scelto fra uno di quelli previsti dall'art. 46 del Codice, che possieda i requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale indicati nei precedenti punti **i.1) - a)** ed **i.2) - a)** e **b)**.

Le imprese attestate SOA per “prestazioni di sola esecuzione”, quindi, devono dimostrare i requisiti di cui sopra attraverso un progettista associato temporaneamente o, in alternativa, avvalendosi di un progettista indicato nominativamente in sede di offerta.

La comprova dei suindicati requisiti speciali è fornita mediante idonea documentazione attestante le qualificazioni richieste (certificazioni, Attestazione SOA idonea, altra eventuale documentazione richiesta dal RUP) e/o l'esistenza di contratti di collaborazione con progettisti in possesso di tali qualificazioni (in tal caso di professionisti dovranno dimostrare di possedere i requisiti dichiarati in sede di gara, con l'idonea documentazione). Il concorrente dovrà inoltre fornire l'elenco degli idonei servizi tecnici svolti dal tecnico progettista nei n. 10 (dieci) anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara.

Non è ammessa la contemporanea partecipazione di un medesimo soggetto economico (tecnico progettista) che svolge la progettazione in associazione con più concorrenti o indicato in gara da più concorrenti, pena l'esclusione dalla gara dei medesimi concorrenti.

8.6 Certificazione del sistema di qualità del concorrente che espleta i servizi gestionali e/o che esegue i lavori previsti in contratto [art. 87 del Codice]

j) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 [(ovvero, opzione obbligatoria dal 15.09.2018): UNI EN ISO 9001:2015] nel settore IAF/EA 28 (per l'operatore concorrente che svolge i servizi gestionali e per quello che esegue i lavori secondo quanto nel successivo periodo più dettagliatamente indicato) e nel settore IAF/EA 34 (per il “tecnico progettista illuminotecnico” di cui al precedente punto **8.5** che espleta i servizi di progettazione e di direzione lavori degli interventi di riqualificazione e di adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici; non è prescritto il possesso di tale certificazione UNI EN ISO 9001:2008 / UNI EN ISO 9001:2015 per il “coordinatore della sicurezza” - CSP e CSE - nelle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori), idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto (comunque per attività inerenti con l'oggetto della presente concessione): progettazione ed erogazione dei servizi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione e costruzione di impianti di pubblica illuminazione e segnaletica stradale luminosa.

Il requisito speciale della **certificazione del sistema di qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2008 [(ovvero, opzione obbligatoria dal 15.09.2018): UNI EN ISO 9001:2015] nel settore IAF/EA 28 (per il gestore dei servizi di gestione e manutentivi degli impianti) e nel settore IAF/EA 34 (per il solo “tecnico progettista illuminotecnico” come indicato nel precedente periodo) deve essere posseduto **da ciascuno** degli operatori

economici **concorrenti** che, a qualsiasi titolo, intendono espletare le prestazioni relativi ai servizi previste in contratto (principali e secondarie indicate nel precedente punto **4.3**), inclusi i servizi tecnici di progettazione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici ed i servizi di gestione degli impianti stessi, mentre deve essere posseduto dalle sole imprese che si assumono in gara i lavori impiantistici previsti in contratto per un importo per il quale è prescritto il possesso dell'Attestazione SOA per almeno la classifica III ai sensi dell'art.63, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 (in conformità ai Pareri AVCP 8 ottobre 2009 n. 106, 22 novembre 2007 nn. 124 e 125).

In caso di **concorrente plurimo** (imprese raggruppate / raggruppande, consorziate / consorziande o aggregate in rete o in GEIE) si rimanda al successivo punto **8.9**.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 [(*ovvero, opzione obbligatoria dal 15.09.2018*): UNI EN ISO 9001:2015] nel settore IAF/EA 28 (e nel settore nel settore IAF/EA 34 per il “tecnico progettista illuminotecnico” di cui al precedente punto **8.5**), rilasciata da un organismo accreditato (per l'Italia, da SINCERT/ACCREDIA).

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

La CUC riconosce i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri UE.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la CUC ammette, parimenti, altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tale certificato entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste (sarà valutata, quindi, l'adeguatezza delle altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità agli standard sopra indicati).

8.7 Certificazione del sistema di gestione ambientale del concorrente che espleta i servizi gestionali e/o che esegue i lavori previsti in contratto [art. 87 del Codice]

- k) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale** alla norma UNI EN ISO 14001:2004 [(*ovvero*: UNI EN ISO 14001:2015)] nel settore IAF/EA 28 (per l'operatore concorrente che svolge i servizi gestionali e per quello che esegue i lavori secondo quanto nel successivo periodo più dettagliatamente indicato) e nel settore IAF/EA 34 (per il “tecnico progettista illuminotecnico” di cui al precedente punto **8.5** che espleta i servizi di progettazione e di direzione lavori degli interventi di riqualificazione e di adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici; non è prescritto il possesso di tale certificazione UNI EN ISO 14001:2004 / UNI EN ISO 14001:2015 per il “coordinatore della sicurezza” - CSP e CSE - nelle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori), idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto (comunque per attività inerenti con l'oggetto della presente concessione): progettazione ed erogazione dei servizi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione e costruzione di: impianti di pubblica illuminazione e segnaletica stradale luminosa.

Il requisito speciale della **certificazione di conformità del sistema di gestione ambientale** alla suddetta norma UNI EN ISO 14001:2004 [(*ovvero*: UNI EN ISO 14001:2015)] nel settore IAF/EA 28 (per il gestore dei servizi di gestione e manutentivi degli impianti) e nel settore IAF/EA 34 (per il solo “tecnico progettista illuminotecnico” come indicato nel precedente periodo) deve essere posseduto da ciascuno degli operatori economici **concorrenti** che, a qualsiasi titolo, intendono espletare le prestazioni previste in contratto (principali e secondarie indicate nel precedente punto **4.3**), inclusi i servizi tecnici di progettazione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici, i servizi di gestione degli impianti stessi e i lavori di riqualificazione e di adeguamento normativo e tecnologico degli impianti stessi.

In caso di **concorrente plurimo** (imprese raggruppate / raggruppande, consorziate / consorziande o aggregate in rete o in GEIE) si rimanda al successivo punto **8.9**.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2004 [*ovvero*: UNI EN ISO 14001:2015] nel settore IAF/EA 28 (e nel settore nel settore IAF/EA 34 per il “tecnico progettista illuminotecnico” di cui al precedente punto 8.5), rilasciata da un organismo accreditato (per l'Italia, da SINCERT/ACCREDIA).

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

La CUC riconosce i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri UE.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 2 del Codice, qualora gli operatori economici concorrenti abbiano dimostrato di non avere accesso a tale certificato o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la CUC accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli stessi operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.

8.8 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente concessionario in relazione all'esecuzione dei lavori previsti in contratto [art. 83, comma 1, lettere b) e c) e comma 2, nonché dell'art. 84, del Codice - Art. 95 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207]

Trattandosi di una di concessione mista di servizi e lavori, per la parte di esecuzione dei lavori previsti in contratto il concorrente dovrà possedere i seguenti ulteriori requisiti speciali prescritti dall'art. 95 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rubricato “*Requisiti del concessionario*” (che indica i requisiti speciali che deve possedere il “concessionario di lavori pubblici”):

- l) Fatturato medio** relativo alle **attività complessive svolte** negli ultimi n. 5 (cinque) anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'investimento previsto per l'intervento e, quindi, almeno pari ad **€. 308.100,00**;
- m) Capitale sociale** non inferiore ad 1/20 (un ventesimo) dell'investimento previsto per l'intervento e, quindi, almeno pari ad **€. 154.050,00**;
- n) Svolgimento** negli ultimi n. 5 (cinque) anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara di **servizi affini** a quello previsto dall'intervento per un importo fatturato medio non inferiore al 5% (cinque per cento) dell'investimento previsto per l'intervento e, quindi, almeno pari ad **€. 154.050,00**;
- o) Svolgimento** negli ultimi n. 5 (cinque) anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara di **almeno un servizio affine** a quello previsto dall'intervento per un importo fatturato medio pari ad almeno il 2% (due per cento) dell'investimento previsto dall'intervento e, quindi, almeno pari ad **€. 61.620,00**;

In alternativa ai requisiti previsti alle lettere **n)** e **o)**, il concorrente può incrementare i requisiti previsti dalle lettere **l)** e **m)**, nella misura di **n. 2 (due)** volte. Il requisito previsto dalla lettera **m)** può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Nel caso in cui il concorrente alla gara in oggetto intenda eseguire direttamente in proprio, in tutto o in parte, i lavori di riqualificazione e adeguamento normativo e tecnologico previsti in contratto, dovrà possedere il seguente ulteriore requisito di ordine speciale:

- p) Possesso di Attestazione SOA** di cui all'art. 84 del Codice, in corso di validità, necessariamente nella **categoria di opere generali OG 10** “*Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione*” di cui all'art. 61 e all'Allegato A al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per almeno la **classifica IV-bis** (per un importo fino ad €. 3.500.000,00), rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (**SOA**) regolarmente autorizzata ai sensi di legge, qualora il concorrente intenda eseguire direttamente in proprio tutti i lavori in appalto, per un importo complessivo stimato in €. 2.887.000,00 (si precisa che qualora ricorrano le condizioni per l'incremento di un quinto dell'importo della classifica posseduta con Attestazione SOA ammesso dall'art. 61, comma 2, del citato

D.P.R. n. 207/2010, il concorrente potrà anche qualificarsi con la classifica IV (per un importo fino ad €2.582.000,00).

Qualora il concorrente non intenda eseguire direttamente in proprio una parte dei lavori in concessione, la **classifica** SOA da possedere dovrà essere adeguata all'importo dei lavori che lo stesso intende eseguire in proprio e che deve indicare con la documentazione di gara, mentre la qualifica sull'importo restante dei lavori non eseguiti direttamente dal concorrente deve essere posseduta, alternativamente, o dall'impresa qualificata a cui si appaltano detti lavori ai sensi del successivo punto **10.** ovvero dal subappaltatore di cui al successivo punto **11.** [ai sensi dell'**art. 95**, commi 1, 2 e 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 rubricato "*Requisiti del concessionario*" (con il quale si indicano i requisiti speciali che deve possedere il "concessionario di lavori pubblici"), la dichiarazione di successivo subappalto, in tutto o in parte, dei lavori previsti in contratto, resa in gara dal concorrente concessionario che non possiede i requisiti di esecuzione dei lavori dimostrabili con la suindicata Attestazione SOA, può divenire una **dichiarazione "qualificante"** per l'ammissione alla gara del concorrente stesso].

Qualora il concorrente esecutore di lavori pubblici intenda svolgere in proprio anche i servizi tecnici di progettazione e di direzione dei lavori previsti in contratto (con il proprio "staff interno di progettazione" avente le caratteristiche indicate nell'**art. 79**, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010), lo stesso dovrà necessariamente possedere **Attestazione SOA** (avente le caratteristiche sopra indicate) rilasciata dalla una Società organismo di Attestazione per "**prestazioni di progettazione e costruzione**" e, per quanto prescritto dall'**art. 92**, comma 6, dello stesso D.P.R. n. 207/2010, con i tecnici facenti parte dello staff interno di progettazione dell'impresa che possiedano, anche in forma plurima fra i vari soggetti tecnici ivi presenti, i **requisiti speciali** di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale indicati nel precedente punto **8.5**, punto **i)**, sottopunti **i.1)** ed **i.2)**.

Ai sensi dell'**art. 95**, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, in relazione alla prestazione di esecuzione dei "**lavori pubblici**" prevista in contratto (quale "prestazione secondaria" nella presente procedura di gara secondo quanto indicato nel precedente punto **4.3**), se il concorrente non intende eseguire direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti speciali indicati nelle precedenti lettere **l)**, **m)**, **n)** e **o)**, fatto comunque salvo il possesso degli ulteriori requisiti speciali (economico-finanziari e tecnico-professionali) relativi allo svolgimento dei "**servizi gestionali**" indicati nei precedenti punti **8.3** e **8.4**.

Nel caso di imprese raggruppate temporaneamente ex **art. 48** del Codice o consorziate ex **art. 2602 c.c.**, l'incremento di un quinto dell'importo della classifica posseduta con Attestazione SOA ammesso dall'**art. 61**, comma 2, del citato D.P.R. n. 207/2010 si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di affidamento (almeno un quinto dell'importo di **€ 2.887.000,00** I.V.A. esclusa, che costituisce il valore stimato all'anno iniziale dei lavori da eseguire per la riqualificazione e l'adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici oggetto di affidamento); nel caso di imprese in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario ex **art. 2602 cc.**, detto incremento di un quinto non si applica all'impresa mandataria del raggruppamento (capogruppo) e all'impresa capofila del consorzio ordinario ai fini del conseguimento del requisito minimo prescritto dall'**art. 92**, comma 2, del D.P.R. n.207/2010.

N.B.: nel caso in cui il concorrente plurimo (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete e GEIE) non intenda eseguire direttamente in proprio tutti i lavori di riqualificazione e adeguamento normativo e tecnologico in contratto (esecuzione integrale affidata a soggetto terzo: appaltatore successivo punto **10.** o subappaltatore successivo punto **11.**) dovrà comunque possedere i requisiti speciali di cui alle precedenti lettere **l)**, **m)**, **n)** e **o)**.

N.B.: qualora il concorrente sia costituito da un soggetto plurimo (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete e GEIE) che non intende eseguire direttamente i lavori in concessione (si veda il precedente **N.B.**) i requisiti di cui alle precedenti lettere **l)**, **m)**, **n)** e **o)** devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del

soggetto plurimo possenga una percentuale non inferiore al 10% (dieci per cento) dei requisiti di cui alle precedenti lettere **l)** e **m)**.

N.B.: qualora il concorrente sia costituito da un soggetto plurimo (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete e GEIE) che intende eseguire, in tutto o in parte, i lavori in concessione, i requisiti relativi all'esecuzione dei lavori dimostrabili esclusivamente con Attestazione SOA nella categoria OG 10 dovranno essere posseduti dal mandatario (o capofila) e dalle mandanti del concorrente plurimo nel rispetto dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, trattandosi di lavori appartenenti ad unica categoria di opere (OG 10) e, quindi, assumibili da un concorrente plurimo di tipo orizzontale (non verticale) e, quindi, il mandatario (o capofila) deve possedere i requisiti nella misura minima del 40% (quaranta per cento) dell'importo dei lavori, mentre la restante percentuale dei requisiti deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti (o dalle altre imprese consorziate o aggregate o in GEIE) ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori.

Tali requisiti sono richiesti ai fini di determinare se la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico sia sufficiente per poter eseguire correttamente la prestazione oggetto di investimento.

La comprova del requisito di cui alla precedente lettera **l)** è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e dell'Allegato XVII, Parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di cinque anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

La comprova del requisito di cui alla precedente lettera **m)** è fornita dalla visura camerale CCIAA e/o dallo Statuto.

La comprova del requisito di cui alle precedenti lettere **n)** e **o)** è fornita con:

- certificati forniti dal committente
- fatture quietanzate
- contratti stipulati
- ogni altra documentazione che il RUP riterrà idonea.

La comprova del requisito di cui alla precedente lettera **p)** è fornita mediante valida Attestazione SOA necessariamente con qualifica nella categoria di opere generali **OG 10** e per la **classifica** richiesta al concorrente in base alla tipologia di offerta avanzata (se in forma singola ovvero, se in forma plurisoggettiva) e all'importo dei lavori che si intendono eseguire direttamente in proprio.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare i requisiti richiesti, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla CUC.

8.9 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE SUI REQUISITI DA POSSEDERE

Nota Bene:

Nei raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI) e nei consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., nelle aggregazioni di imprese di rete e nei GEIE (cd. "concorrenti plurimi/plurisoggettivi"), la mandataria (ditta capogruppo del RTI) e la capofila di un consorzio ordinario, di una aggregazione e di un GEIE, deve, in ogni caso, possedere i requisiti speciali ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice.

La mandataria (capogruppo) di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale o la capofila di un consorzio ordinario, di una aggregazione e di un GEIE, ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, commi 1 e 2, del Codice, deve eseguire le prestazioni indicate come "principali" nel precedente punto **4.3**, le mandanti

(ditte con quota di partecipazione alla gara in misura minoritaria rispetto alla mandataria/capofila) quelle indicate come “secondarie” nel precedente punto 4.3.

Per quanto indicato al precedente punto 4.3, le **lavorazioni impiantistiche** da eseguire dal Concessionario rientranti nella **categoria di opere OG 10** (per un importo stimato posto a base di affidamento di €2.887.000,00) costituiscono ai fini della qualifica in gara dei concorrenti e della successiva esecuzione, una “prestazione secondaria” rispetto ai “Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale” previsti in contratto (intesi come “servizi gestionali” degli impianti) e, quindi, qualora dette lavorazioni siano assunte in gara da un operatore economico facente parte di un concorrente plurisoggettivo, lo stesso operatore assumerà il ruolo di “mandante” come sopra definito rispetto al mandatario che esegue i servizi gestionali.

Se poi, a loro volta, le **lavorazioni impiantistiche** siano assunte in gara da un concorrente plurimo, questo si deve intendere quale concorrente plurisoggettivo di tipo orizzontale, così come già indicato nella precedente lettera **p)**, ultimo **N.B.:**, con requisiti posseduti dai componenti secondo l'art. 92, comma 2, del D.P.R. n.207/2010.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle **aggregazioni** di imprese aderenti al contratto di rete, ai **consorzi ordinari** ex art. 2602 c.c. ed ai **GEIE** (restanti tipologie di concorrente plurimo ammesso alla gara) si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), in quanto compatibile; di conseguenza, il consorziato (nei consorzi ordinari) o l'operatore economico (nelle aggregazioni di imprese di rete e nei GEIE) che assume la quota maggiore di attività esecutive (avendo riguardo dell'intero affidamento si tratterà dei “Servizi gestionali di manutenzione di impianti di illuminazione stradale” essendo questi servizi classificati come “prestazione principale” secondo quanto indicato nel precedente punto 4.3 ovvero, avendo riguardo delle “prestazioni secondarie” indicate nello stesso punto 4.3 si tratterà dei restanti “Servizi” e/o dei “Lavori di riqualificazione e adeguamento impiantistico” ivi elencati) dovrà necessariamente rivestire il ruolo di **capofila** del concorrente plurimo e, pertanto, deve essere assimilata alla **mandataria** di un RTI; qui di seguito, quindi, quando si fa riferimento alla ditta **mandataria** di un RTI si dovrà estendere il concetto anche all'operatore economico **capofila** di un consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o di una aggregazione di imprese di rete o di un GEIE.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel **registro** delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure nel **registro** delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al **punto 8.1, lett. a)** per gli operatori economici che intendono svolgere ed eseguire i servizi ed i lavori previsti in contratto e di cui al **punto 8.2, lett. c) e d)** rispettivamente, per le società di ingegneria, le società di professionisti, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria ed i GEIE di professionisti e per gli studi associati di liberi professionisti, deve essere posseduto da:

- a. ciascun operatore economico raggruppato/raggruppando, consorziato/consorziando o in GEIE che in relazione alla sua forma giuridica abbia l'obbligo di iscrizione in detto registro;
- b. ciascun operatore economico aderente al contratto di rete ed indicato come esecutore della prestazione (che in relazione alla sua forma giuridica abbia l'obbligo di iscrizione in detto registro) e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economica e finanziaria relativo al **fatturato globale** di cui al **punto 8.3 lett. e)** per il concorrente che espleta i servizi gestionali previsti in contratto deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso (anche se trattasi di raggruppamento temporaneo di tipo verticale). Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito di capacità economica e finanziaria del concorrente che espleta i servizi gestionali previsti in contratto relativo al **fatturato specifico** di cui al **punto 8.3 lett. f)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di tipo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria in relazione alla “prestazione principale” indicata nel precedente

punto **4.3** e dalle mandanti in relazione ai servizi rientranti nelle “prestazioni secondarie” indicate ancora nel precedente punto **4.3**.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di tipo verticale il suddetto **fatturato specifico** richiesto nella prestazione principale (si veda il precedente punto **4.3**) dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il **fatturato specifico** eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie (si veda il precedente punto **4.3**) dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria (ad esclusione delle prestazioni secondarie relative all'esecuzione dei lavori, come nel seguito specificato, trattandosi di lavori appartenenti alla categoria **OG 10** a “qualificazione obbligatoria” per i quali il mandante che intende assumerli in gara deve possedere, almeno in parte, i requisiti speciali di cui all'art. 84 del Codice (nel rispetto dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 trattandosi in tal caso, necessariamente, di concorrente plurimo di tipo orizzontale), non potendo il mandatario contribuire alla qualifica del mandante sprovvisto dei requisiti stessi; è fatta salva la procedura di avvalimento di cui al combinato disposto degli artt. 89 e 172, comma 2, del Codice trattandosi di affidamento di una concessione). Nel raggruppamento temporaneo di tipo misto si applica la regola del raggruppamento di tipo verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito di capacità economica e finanziaria relativo alla presentazione di **almeno n. 2 (due) referenze bancarie** di cui al **punto 8.3 lett. g)** deve essere soddisfatto da tutti gli operatori economici costituitisi o costituendi in raggruppamento temporaneo (sia di tipo orizzontale che di tipo verticale o misto).

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale il requisito di capacità tecnica e professionale per il concorrente che espleta i servizi gestionali previsti in contratto di cui al precedente punto **8.4, lett. h)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti per la propria quota percentuale di partecipazione al raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di tipo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria in relazione alla “prestazione principale” indicata nel precedente punto **4.3** e dalle mandanti in relazione alle “prestazioni secondarie” indicate ancora nel precedente punto **4.3**.

Il requisito speciale di cui al precedente punto **8.5, lett. i), i.1) e i.2)** (relativamente al **tecnico progettista illuminotecnico**) deve essere posseduto dal soggetto (tecnico abilitato) che eseguirà il servizio di progettazione dei lavori impiantistici previsti in contratto [il soggetto (tecnico abilitato) che espletterà i servizi di **coordinamento della sicurezza** nella fase di progettazione e di esecuzione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (da indicare nominativamente con la documentazione di gara), qualora sia diverso dal tecnico progettista illuminotecnico, è sufficiente che possieda il requisito professionale prescritto per la sola gestione della sicurezza di cantiere anch'esso indicato al precedente punto **8.5, lett. i)** e, quindi, possieda i requisiti professionali di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008, non essendo richiesto ad esso il possesso dei restanti requisiti prescritti per il progettista illuminotecnico].

In particolare, in presenza di offerta avanzata da un raggruppamento temporaneo di professionisti, il requisito da possedere dal tecnico progettista illuminotecnico relativo alla adeguata **copertura assicurativa** contro i rischi professionali di cui al precedente punto **8.5 lett. i) sottopunto i.1)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo le ulteriori indicazioni fornite nello stesso punto **8.5 lett. i) sottopunto i.1)**, a cui si rimanda.

Il requisito dell'idoneità professionale relativo all'iscrizione nel competente **Albo** o **Ordine** professionale previsto dai vigenti ordinamenti professionali delle seguenti due figure tecniche:

- **tecnico progettista illuminotecnico** e tecnico che espletterà il servizio di **Direzione Lavori** degli interventi da realizzare, deve essere posseduto da tutti i professionisti facenti parte del raggruppamento che sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione (incluso il tecnico o i tecnici che redigerà o redigeranno e sottoscriverà o sottoscriveranno il **progetto definitivo** da presentare dal concorrente in sede di offerta);
- **tecnico abilitato** in materia di “**coordinamento della sicurezza**” nei cantieri temporanei e mobili di cui al D.Lgs. n. 81/2008, deve essere posseduto esclusivamente da colui (soggetto persona fisica) che

espleterà i servizi di **CSP** (nella fase di progettazione dei lavori) e di **CSE** (nella fase di esecuzione dei lavori) previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.

Il requisito speciale della **certificazione di qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2008 [(*ovvero, opzione obbligatoria dal 15.09.2018*): UNI EN ISO 9001:2015] di cui al precedente punto **8.6, lett. j)**, nel settore IAF/EA 28 per i servizi di gestione e manutenzione degli impianti previsti in contratto, oppure nel settore IAF/EA 34 per i servizi tecnici di progettazione [si veda il precedente punto **8.6, lett. j)**] deve essere comunque posseduto da **tutti gli operatori** economici che partecipano al **concorrente plurimo** [sia dai **mandanti** che dal **mandatario (capogruppo)** del raggruppamento temporaneo o dalla **capofila** del consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o dell'aggregazione di imprese di rete o del GEIE] per quanto concerne i servizi gestionali e i servizi di progettazione (Consiglio di Stato 19 novembre 2014 n. 5695), mentre deve essere posseduto, settore IAF/EA 28, dalle sole imprese che partecipano al **concorrente plurimo** e che eseguono i lavori impiantistici per un importo per il quale è prescritto il possesso dell'Attestazione SOA per almeno la classifica III ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 (in conformità ai Pareri AVCP 8 ottobre 2009 n.106, 22 novembre 2007 nn. 124 e 125).

Il requisito speciale della **conformità** delle proprie **misure di gestione ambientale** alla norma UNI EN ISO 14001:2004 [(*ovvero*: UNI EN ISO 14001:2015)] di cui al precedente punto **8.7, lett. k)**, nel settore IAF/EA 28 per i servizi di gestione e manutenzione degli impianti previsti in contratto e per i lavori di riqualificazione e di adeguamento normativo e tecnologico degli impianti stessi, oppure nel settore IAF/EA 34 per i servizi tecnici di progettazione [si veda il precedente punto **8.7, lett. k)**] deve essere almeno posseduto dalla **mandataria (capogruppo)** del raggruppamento temporaneo o dalla **capofila** del consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o dell'aggregazione di imprese di rete o del GEIE che si qualifica in orizzontale sulla singola prestazione.

I requisiti speciali di qualificazione prescritti dal precedente punto **8.8** per la parte di concessione relativa all'esecuzione dei lavori previsti in contratto (prescritti dall'**art. 95** del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), devono essere posseduti dal concorrente raggruppato secondo quanto già indicato nei **N.B.:** dello stesso punto **8.8**, a cui si rimanda.

Il requisito di qualificazione per l'esecuzione dei lavori in contratto di cui al precedente punto **8.8 lett. p)** (dimostrabile necessariamente mediante **Attestazione SOA** nella **categoria OG 10**) deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti al concorrente plurimo in quanto trattandosi di affidamento di una concessione mista di servizi e lavori in cui la componente "**lavori**" ha un importo superiore alla soglia di €. 150.000,00 prevista dall'art. 84, comma 1, del Codice (trattasi di lavori di importo stimato pari ad €. 2.887.000,00), l'affidamento dei lavori rientra nel "**Sistema unico di qualificazione**" degli esecutori di lavori pubblici di cui allo stesso art. 84 del Codice secondo il quale, superata detta soglia di €. 150.000,00, la qualifica dei concorrenti in gara deve avvenire necessariamente mediante idonea Attestazione SOA (e non può avvenire mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 anche se una delle imprese raggruppate o consorziate o aggregate o in GEIE intendesse assumere, nell'ambito del concorrente plurimo, lavori di importo inferiore a detta soglia di €.150.000,00. Infatti, non può trovare applicazione l'art. 92, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 all'operatore facente parte di concorrente plurimo che intende assumere lavori di importo inferiore a €. 150.000,00 che ammette a questi di ottenere la qualifica con i soli requisiti ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 - in assenza di Attestato SOA - in quanto i lavori appartenenti alla categoria OG 10 non rientrano in una delle categorie di opere "superspecialistiche SIOS" di cui all'art. 89, comma 11, del Codice e di cui all'art. 2 e all'Allegato A al D. MIT 10 novembre 2016, n. 248 recante "*Regolamento recante ind. inviduazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*"). Inoltre, trattandosi la **categoria OG 10** di una categoria di opere generali "a qualificazione obbligatoria" ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b), del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 maggio 2014, n. 80 e ai sensi della "Tabella sintetica delle categorie" di cui all'Allegato A al D.P.R. n. 207/2010, è prescritto che chi intende eseguire (ed assumere in gara) lavori in affidamento deve essere necessariamente qualificato (in gara) nella stessa categoria OG 10 con valida Attestazione SOA per importi adeguati ai lavori che intende assumere in proprio nell'ambito del concorrente plurimo in applicazione del combinato disposto dell'art. 92 del D.P.R.

n.207/2010 e dell'art. 12, comma 2, lett. a) e b), del citato d.l. n. 47/2014 conv. dalla legge n. 80/2014 [è comunque fatta salva la **subappaltabilità** delle lavorazioni stesse secondo quanto indicato nel successivo punto **11.** (qualora ricorrano le condizioni indicate nel precedente punto **8.8**, la dichiarazione di successivo subappalto del concorrente concessionario che non possiede idonea Attestazione SOA può tradursi anche in "subappaltabilità qualificante" per la quota subappaltata per la quale l'offerente non possiede sufficiente qualifica). È comunque fatta salva la procedura di **avvalimento** di detti requisiti ai sensi del combinato disposto degli artt. 89 e 172, comma 2, del Codice (trattandosi di affidamento di una concessione: si veda il successivo punto **9.**) in caso di carenza dei requisiti stessi da parte del concorrente: l'**avvalimento**, infatti, l'avvalimento sull'intero importo delle lavorazioni in affidamento è ammesso in caso di carenza dei requisiti relativi ai lavori stessi in quanto la categoria OG 10 a cui appartengono i lavori non è una categoria di opere "superspecialistica SIOS" ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice e di quanto previsto dall'art. 2 e dall'Allegato A al D.MIT 10 novembre 2016, n. 248 recante *"Regolamento recante ind ividuaazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50"*.

8.10 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E PER I CONSORZI STABILI SUI REQUISITI DA POSSEDERE

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel **registro** delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure nel **registro** delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al **punto 8.1, lett. a)** per gli operatori economici che intendono svolgere ed eseguire i servizi ed i lavori previsti in contratto e di cui al **punto 8.2, lett. c) e d)** rispettivamente, per le società di ingegneria, le società di professionisti, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria ed i GEIE di professionisti e per gli studi associati di liberi professionisti, deve essere posseduto da ciascun operatore economico offerente che in relazione alla sua forma giuridica abbia l'obbligo di iscrizione in detto registro.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale indicati in precedenza, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice e, in relazione ai servizi tecnici di progettazione, per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista di cui all'art. 46, comma 1, lett. f), del Codice, dal consorzio stabile, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli dei consorziati designate per l'esecuzione delle prestazioni e, mediante avvalimento, quelli dei consorziati non designati per l'esecuzione del contratto, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 89 e 172, comma 2, del Codice (trattandosi di affidamento di una concessione), l'operatore economico, singolo o associato temporaneamente o offerente in altra forma plurima (consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete o GEIE), ai sensi degli artt. 45 e 46 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti speciali di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice [il riferimento è ai requisiti speciali indicati nei precedenti punti **8.3**, **8.4**, **8.5** e **8.9**] avvalendosi dei requisiti di altri operatori economici idoneamente qualificati, anche partecipanti al raggruppamento o al diverso concorrente plurimo.

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione del sistema di qualità aziendale alla norma UNI EN ISO 9001:2008 e del sistema di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2004 [di cui ai precedenti punti **8.6 lett. j)** e **8.7 lett. k)**] comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che,

complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali indicati nel precedente punto 7. e dei requisiti di idoneità professionale di cui ai precedenti punti 8.1 e 8.2 [iscrizione alla CCIAA o iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o agli Albi e Ordini professionali dei tecnici professionisti in precedenza indicati].

Per quanto riguarda i **requisiti** relativi a **titoli di studio e professionali** richiesti o alle **esperienze professionali pertinenti** il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati successivamente nel presente disciplinare di gara per le parti non riportate nel DGUE.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del committente Comune di Misano Adriatico in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (in relazione ai requisiti speciali di capacità finanziaria indicati nel presente disciplinare, ai sensi dell'art. 172, comma 2, 3° periodo, del Codice).

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente [**N.B.:** la **terna** di subappaltatori dovrà essere obbligatoriamente dichiarata dal concorrente qualora il concorrente stesso non sia una microimpresa, piccola impresa o media impresa (MPMI) ai sensi del Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 (pubblicato nella G.U.R.I. 12 ottobre 2005, n. 238) e qualora, in caso di aggiudicazione della concessione, intenda affidare subcontratti riferiti a prestazioni previste in contratto a soggetti terzi idoneamente qualificati [si ritiene, infatti, che ricorrano le condizioni previste dall'art. 174, comma 2, del Codice affinché necessiti detto obbligo di indicazione della terna, a cui si rimanda].

Ai sensi dell'art. 89, comma 4 del Codice, sono direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo o da un diverso concorrente plurimo (consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete o GEIE), dal tecnico progettista offerente o dal tecnico progettista associato o indicato in gara (che, quindi, deve possedere necessariamente i requisiti speciali indicati nel precedente punto 8.) i seguenti compiti essenziali previsti in contratto: redazione della progettazione definitiva in sede di gara, redazione della progettazione esecutiva e della Direzione dei Lavori in caso di aggiudicazione della concessione.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la CUC impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. APPALTI A TERZI DEL CONCESSIONARIO

Ai sensi dell'art. 164, comma 4, del Codice, agli appalti di lavori pubblici affidati dal Concessionario (qualora questi sia una amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle definizioni contenute nell'art. 3 del Codice), si applicano, salvo che non siano derogate nella Parte III del medesimo Codice (articoli da 164 a 178), le disposizioni del Codice stesso.

Ai sensi dell'art. 164, comma 5, del Codice, il Concessionario di lavori pubblici che non è una "amministrazione aggiudicatrice" ai sensi delle definizioni contenute nell'art. 3 del Codice per gli appalti di lavori affidati a terzi è tenuto all'osservanza della Parte III del medesimo Codice (articoli da 164 a 178), nonché delle disposizioni di cui alle Parti I e II (articoli da 1 a 163 del D.Lgs. n. 50/2016) in materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza, non derogate espressamente dalla Parte III del Codice.

Pertanto, per la realizzazione dei lavori previsti in contratto, qualora il Concessionario non abbia dichiarato in sede di offerta di eseguirli mediante la propria organizzazione d'impresa, lo stesso si dovrà attenere alle disposizioni contenute nei precedenti due periodi ai propri eventuali appalti a terzi dei lavori previsti in contratto.

11. SUBAPPALTO

In relazione agli eventuali subappalti relativi ai servizi e ai lavori previsti in contratto che il Concessionario vorrà eventualmente affidare a soggetti terzi, troverà applicazione l'art. 174 del Codice (e, di conseguenza, la disciplina dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 rubricato *"Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni"*), nonché le disposizioni dell'art. 105, commi 10, 11 e 17, del Codice stesso).

Ai sensi dell'art. 174, comma 2, del Codice, il concorrente che **non sia una MPMI** deve indicare in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intende subappaltare a soggetti terzi idoneamente qualificati e in possesso dei requisiti di legge, secondo quanto nel seguito indicato.

Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate. Se il Concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'art. 184 del Codice, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato art.184.

Trattandosi di concessione (mista di servizi e lavori) di importo superiore alla soglia europea di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), del Codice (attualmente pari ad €. 5.548.000,00), in sede di offerta gli operatori economici concorrenti che non siano microimprese, piccole e medie imprese (MPMI) [secondo le definizioni contenute nella Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003) ed ai sensi del [Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005](#) (pubblicato nella G.U.R.I. 12 ottobre 2005, n. 238)], qualora **intendano affidare subcontratti** riferiti a prestazioni previste in contratto a soggetti terzi idoneamente qualificati, sono tenuti (obbligati) ad indicare, in sede di offerta, una **terna** di nominativi di **sub-appaltatori**, in quanto il committente Comune di Misano Adriatico ritiene che ricorrono le condizioni previste dall'art. 174, comma 2, del Codice affinché necessiti detto obbligo dichiarativo (per i soli concorrenti che **non siano MPMI**) poiché trattasi di una concessione per la quale è possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare in sede di gara, atteso l'elevato numero di operatori che svolgono parte delle prestazioni previste in contratto.

Si precisa che, sebbene sia obbligatorio, per i soli concorrenti che **non siano MPMI**, indicare la suddetta **terna** di nominativi di futuri eventuali **subappaltatori**, non costituisce motivo di esclusione dalla gara ma comporta, per il concorrente, **il divieto di futuro subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente deve, pertanto, obbligatoriamente indicare, ai sensi dell'art. 174, comma 2, del Codice [qualora, come detto sopra, **intenda affidare subcontratti** riferiti a prestazioni previste in contratto a soggetti terzi e qualora il concorrente **non sia una MPMI** (microimpresa piccola o media impresa) ai sensi delle norme sopra citate], una **terna di subappaltatori** con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

Ai sensi del vigente testo dell'art. 174 del Codice, non esistono limiti quantitativi al subappalto delle prestazioni previste in contratto (tranne per quanto concerne i **servizi tecnici** di progettazione e di esecuzione dei lavori, secondo quanto di seguito indicato): in ogni caso, i subappalti devono essere previamente autorizzati dal committente.

Si **stabilisce** nel presente disciplinare di gara, quale norma di **lex specialis** di gara, che nel caso in cui il concorrente **sia una MPMI** (sia una microimpresa, o una piccola o media), che oltre a non ricorrere l'obbligo

per tale concorrente di indicare in gara la terna di subappaltatori, non ricorre neppure l'obbligo per il concorrente medesimo di indicare l'eventualità dei futuri subappalti durante tutto l'arco temporale del contratto di concessione (i subappalti ed i subcontratti, cioè, potranno essere autorizzati dal committente concedente durante l'intero corso di vigenza del contratto di concessione, senza alcun obbligo di indicare ora, in sede di gara, tale eventualità): a tale interpretazione si perviene anche dal tenore letterale dell'art. 174 del Codice e, in particolare, del comma 8, dove si esplicita che alle concessioni non si applica il comma 4 dell'art. 105 (è infatti il comma 4 dell'art. 105 del Codice che impone l'obbligo al concorrente, nelle gare d'appalto - e non nelle concessioni - di indicare se lo stesso sub-affiderà parti del contratto in caso di aggiudicazione).

In ogni caso, **è vietato** il subappalto dei **servizi tecnici di progettazione** dei lavori di riqualificazione e di adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici (nonché dei **servizi di gestione della sicurezza** in fase di progettazione e di esecuzione - CSP e CSE - ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 per quanto disposto dall'art. 31, comma 8, ultimo periodo, del Codice, fatta eccezione per le attività elencate nello stesso comma 8 (è fatta eccezione per le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, i sondaggi, i rilievi, le misurazioni e picchettazioni, la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali: in questi casi, resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del tecnico progettista).

È ammesso il subappalto del servizio di **Energy Manager** indicato nella **Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica** riportata nel successivo punto **21.1.** al fine dell'attribuzione dei punteggi dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I subappaltatori che siano stati indicati dal concorrente nella propria **terna** (come detto sopra, è d'obbligo indicare la terna qualora il concorrente preveda futuri subappalti in caso di aggiudicazione del contratto e qualora il concorrente **non sia una MPMI**) devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 174, comma 3, del Codice, l'offerente ha l'obbligo di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati nella terna, dei **motivi di esclusione** previsti dalla vigente normativa per l'affidamento dei subcontratti e, in particolare, l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice; l'offerente stesso deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza dei motivi di esclusione di cui al citato art. 80 del Codice: quindi, secondo il citato art. 174, comma 3, del Codice il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna, **non comporta l'esclusione** del concorrente dalla gara, ma l'obbligo per questo di sostituirlo con altro subappaltatore idoneo.

Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del committente.

Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi 10, 11 e 17 dell'art. 105 del Codice.

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta del concorrente deve essere corredata, a pena di esclusione, da:

- 1) una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) dell'importo di €.13.725.000,00 (valore totale della concessione a base di affidamento ai sensi dell'art. 167 del Codice) al netto dell'I.V.A. nella misura vigente, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice e, quindi, per un importo garantito pari ad **€. 274.500,00**, salve le eventuali riduzioni di detto importo per quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.
- 2) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art.93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice (garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016), qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del committente Comune di Misano Adriatico; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007 n.231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, secondo quanto di seguito indicato;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative nonché da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice [e, quindi, deve risultare conforme allo **Schema-Tipo 1.1** approvato con **D.M. 19 gennaio 2018, n. 31** (decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) recante *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”* (o, in alternativa, qualora la garanzia fideiussoria sia costituita da più società garanti, allo **Schema-Tipo 1.1.1**)]. Ai sensi dell'art.1, comma 5, di detto D.M. n. 31/2018, il concorrente è abilitato a presentare con la documentazione di gara la sola Scheda Tecnica 1.1. (o, in alternativa, qualora la garanzia fideiussoria sia costituita da più società garanti, la sola **Scheda Tecnica 1.1.1**) contenuta nell'«Allegato B - Schede Tecniche» allo stesso D.M. n. 31/2018, debitamente compilata e sottoscritta dalla società garante (o dalle società garanti) e dal contraente (dall'operatore economico concorrente).

In particolare, la garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del Codice deve essere costituita, secondo la libera scelta del concorrente, secondo una delle seguenti modalità, del tutto alternative fra loro:

- a) in **CONTANTI**, con versamento da effettuare a favore del Committente (Comune di Misano Adriatico) con una delle seguenti modalità, anch'esse alternative fra loro:
 - **bollettino di c.c.p. n. 13906474** - codice IBAN: **IT 98 W 07601 13200 000013906474** - intestato a “Comune di Misano Adriatico – Servizio Tesoreria”, causale di versamento: *“Cauzione provvisoria concessione per la gestione e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica di Misano A.”*;
 - **bonifico bancario** a favore della Tesoreria Comunale presso la Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est - codice IBAN: **IT 07 T 03599 01800 000000139045** - intestato a “Comune di Misano Adriatico - Servizio Tesoreria”, causale di versamento: *“Cauzione provvisoria concessione per la gestione e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica di Misano A.”*;
 - **assegno circolare** rilasciato da un Istituto Bancario a favore del Comune di Misano Adriatico (RN): si sottolinea che non deve essere presentato assegno bancario di c/c: in tal caso il concorrente dovrà essere **escluso dalla gara**, salva la regolarizzazione mediante procedura di **“soccorso istruttorio”** ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) in **TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO** garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Committente (Comune di Misano Adriatico);
- c) in forma di **GARANZIA FIDEIUSSORIA** rilasciata, alternativamente, da un istituto bancario ovvero da una compagnia assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero, da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1°

settembre 1993, n. 385 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria** (in forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa o di garanzia fideiussoria rilasciata da intermediario finanziario), questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) qualora l'offerta sia presentata da un concorrente plurimo: essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste (in aggregazione di imprese di rete) che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio (consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro - consorzio tra imprese artigiane - consorzio stabile);

In particolare, in analogia a quanto prescritto dall'art. 103, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (detto art.103 riguarda la garanzia definitiva da presentare dall'aggiudicatario prima della stipula del contratto d'appalto):

- a) in caso di operatori economici plurisoggettivi già costituiti prima della gara, la garanzia provvisoria fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutte le restanti imprese, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese raggruppate o consorziate o aggregate in rete;
 - b) in caso di operatori economici plurisoggettivi (raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. o aggregazioni di imprese di rete) non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria fideiussoria deve essere formata da un unico documento ed essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno, in caso di aggiudicazione dell'appalto, il raggruppamento temporaneo, il consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o l'aggregazione di imprese di rete.
- 3) essere conforme allo **Schema-Tipo 1.1** approvato con **D.M. 19 gennaio 2018, n. 31** (decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) o, in alternativa, qualora la garanzia fideiussoria sia costituita da più società garanti, allo **Schema-Tipo 1.1.1** (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”*;
 - 4) avere validità per n. 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del committente (Comune di Misano Adriatico);
 - 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
 - 7) essere corredata da una *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà* del fideiussore (resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla quale andrà necessariamente allegato valido documento di identità di colui che rilascia la dichiarazione) con la quale la persona fisica che sottoscrive la garanzia

fideiussoria per la società garante attesti di possedere gli idonei poteri di firma della garanzia medesima e che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società garante nei confronti della CUC o del committente (Comune di Misano Adriatico); la *dichiarazione sostitutiva* potrà, eventualmente, essere accompagnata dalla procura notarile in originale o in copia autentica ai sensi degli artt. 18 e 19/19-*bis*, del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., dalla quale si possano desumere tali poteri di firma (non è un obbligo presentare tale procura);

- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta del committente (Comune di Misano Adriatico) per ulteriori n. 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (come già sopra indicato) ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art.93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione alla gara in forma plurima (raggruppamento temporaneo di imprese e/o di professionisti, consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete e GEIE: soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice e, per i professionisti, soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. e), del Codice), la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara, nonché tutti i professionisti partecipanti in raggruppamento siano in possesso della predetta certificazione.

In caso di partecipazione alla gara in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice (consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro - consorzio tra imprese artigiane - consorzio stabile) la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate indicate come esecutrici del contratto.

In caso di partecipazione alla gara in consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all'art. 46, comma 1, lett. f), del Codice la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle società consorziate indicate come esecutrici dei servizi tecnici previsti in contratto.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata (o in consorzio ordinario o aggregata in rete o in GEIE) oppure, per i consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice (consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro - consorzio tra imprese artigiane - consorzio stabile) oppure per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all'art. 46, comma 1, lett. f), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate indicate come esecutrici del contratto.

Si applica la riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 7, primo periodo, del Codice, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, ultimo periodo, del Codice, in caso di cumulo delle riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria secondo le diverse ipotesi ivi previste, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. DIRITTO DI PRELAZIONE - ULTERIORI GARANZIE DA PRESENTARE IN GARA (CAUZIONE ART. 183, COMMI 13 E 15, DEL D.LGS. 50/2016)

Il Promotore HERA Luce S.r.l. può esercitare il **diritto di prelazione** ai sensi dell'art. 183, comma 15, del Codice qualora non risultasse aggiudicatario della concessione, alle condizioni indicate nella norma citata. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del Promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 dell'art. 183 del Codice.

Qualora, invece, il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati dal comma 9 dell'art. 183 del Codice.

Pertanto, a garanzia degli importi che l'aggiudicatario della concessione dovrà eventualmente pagare qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 183, comma 15, ultimi due periodo, del Codice, le offerte dei concorrenti devono essere corredate, **a pena di esclusione** ed ai sensi dello stesso art. 183, commi 13 e 15 del Codice, da una **cauzione** per un importo garantito pari al **2,5% (due virgola cinque per cento)** del valore dell'investimento come desumibile dal progetto di fattibilità presentato da HERA Luce S.r.l. e posto a base di gara e, quindi, pari ad **€ 77.025,00 (settantasettemilazeroventicinque/00)** in quanto il suddetto valore dell'investimento ammonta ad €. 3.081.000,00.

Detta cauzione è posta a garanzia dell'importo delle **spese sostenute** per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei **diritti sulle opere dell'ingegno** di cui all'art. 2578 del codice civile, così come previsto dall'art. 183, commi 9, 2° e 3° periodo e 15, 2° periodo, del Codice.

La cauzione dovrà essere presentata con una delle modalità alternative fra loro già indicate nel precedente punto **12.**, con la differenza che non esistendo uno schema-tipo di garanzia fideiussoria [fideiussione bancaria o assicurativa: non si applica, cioè, a detta **cauzione** il **D.M. 19 gennaio 2018, n. 31** recante "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*" (decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)] qualora il concorrente decidesse di presentare una garanzia fideiussoria (e, quindi, non versasse **in contanti** il suddetto importo di **€ 77.025,00** con le modalità già indicate nel precedente punto **12.**), la **garanzia fideiussoria** (in forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa o di garanzia fideiussoria rilasciata da intermediario finanziario) dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto, del soggetto garantito (committente Comune di Misano Adriatico) e del fatto che trattasi di cauzione rilasciata ai sensi dell'art. 183, commi 13 e 15 del Codice;
- 2) qualora l'offerta sia presentata da un concorrente plurimo: essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste (in aggregazione di imprese di rete) che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio (consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro - consorzio tra imprese artigiane - consorzio stabile);

In particolare, in analogia a quanto prescritto dall'art. 103, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (detto art.103 riguarda la garanzia definitiva da presentare dall'aggiudicatario prima della stipula del contratto d'appalto):

- a) in caso di operatori economici plurisoggettivi già costituiti prima della gara, la garanzia provvisoria fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutte le restanti imprese, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese raggruppate o consorziate o aggregate in rete;
 - b) in caso di operatori economici plurisoggettivi (raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. o aggregazioni di imprese di rete) non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria fideiussoria deve essere formata da un unico documento ed essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno, in caso di aggiudicazione dell'appalto, il raggruppamento temporaneo, il consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o l'aggregazione di imprese di rete.
- 3) avere validità per n. 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - 4) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del committente (Comune di Misano Adriatico);
 - 5) essere corredata da una *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà* del fideiussore (resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla quale andrà necessariamente allegata valido documento di identità di colui che rilascia la dichiarazione) con la quale la persona fisica che sottoscrive la garanzia fideiussoria per la società garante attesti di possedere gli idonei poteri di firma della garanzia medesima e che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società garante nei confronti del committente (Comune di Misano Adriatico); la *dichiarazione sostitutiva* potrà, eventualmente, essere accompagnata dalla procura notarile in originale o in copia autentica ai sensi degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., dalla quale si possano desumere tali poteri di firma (non è un obbligo presentare tale procura).

Non è ammessa alcuna **riduzione** dell'importo garantito da questa cauzione (non si applicano, cioè, a questa garanzia le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice) dovendo essendo prestata a tutela dell'integrale rimborso delle spese sostenute dal Promotore per la redazione della propria proposta di fattibilità (in caso di aggiudicazione del contratto a concorrente che non sia il Promotore) ovvero a tutela dell'integrale rimborso delle spese sostenute dal concorrente aggiudicatario che non sia il Promotore per la redazione della propria offerta (in caso di aggiudicazione del contratto al Promotore per attivazione del diritto di prelazione in favore dello stesso), ai sensi dell'art. 183, comma 15, 12° e 13° periodo, del Codice.

14. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sul territorio comunale è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni feriali del lunedì, mercoledì e venerdì (dalle ore 09.00 alle ore 12.30) e nei giorni feriali del martedì e giovedì (dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30),

previo appuntamento telefonico al numero 0541/618445 (Geom. Pierpaolo Amaranti) o con richiesta avanzata mediante e-mail all'indirizzo p.amaranti@comune.misano-adriatico.rn.it e deve essere prenotato almeno **n. 10 (dieci) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al Geom. Pierpaolo Amaranti all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.misanoadriatico@legalmail.it (si chiede di inviare la richiesta anche all'indirizzo e-mail indicato nel precedente periodo p.amaranti@comune.misano-adriatico.rn.it) e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; PEC e indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta di effettuazione del sopralluogo dovrà essere inviata almeno **n. 10 (dieci) giorni** prima del termine fissato per la presentazione delle offerte e, quindi, entro le **ore 13.00** del giorno **29 ottobre 2018** (lunedì), mentre il **sopralluogo obbligatorio** dovrà essere effettuato entro il **termine perentorio** di almeno **n. 6 (sei) giorni** prima del termine fissato per la presentazione delle offerte e, quindi, entro le ore **13.00** del giorno **2 novembre 2018** (venerdì).

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati tramite PEC agli operatori economici interessati alla gara, con almeno n. 2 (due) giorni di anticipo rispetto alla data fissata nella comunicazione stessa.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico dell'operatore economico interessato alla gara, in possesso di valido documento di identità e di altro documento che dimostri la sua qualifica nella ditta, o da diverso soggetto in possesso del documento di valido documento di identità e di apposito atto di delega a firma del legale rappresentante/del procuratore della ditta, munito di copia di valido documento di identità del legale rappresentante delegante e di altro idoneo documento che comprovi la legale rappresentanza del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Il soggetto incaricato dell'effettuazione del sopralluogo dovrà compilare e sottoscrivere il **Modello 3 – SOP** e presentarlo al tecnico del committente Comune di Misano Adriatico incaricato per la sottoscrizione.

Il **Modello 3 – SOP**, opportunamente sottoscritto da chi effettua il sopralluogo e dal tecnico comunale, dovrà essere allegato tra i documenti di gara a dimostrazione dell'avvenuta effettuazione del sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo** o di **consorzio ordinario già costituiti** o di **GEIE** o di **aggregazione di imprese di rete di cui al punto 6, lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della responsabilità solidale di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico (o soggetto delegato come sopra indicato) di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo** o di **consorzio ordinario non ancora costituiti** o di **aggregazione di imprese di rete di cui al punto 6 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice (consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro - consorzio tra imprese artigiane - consorzio stabile) il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi secondo il **Modello 3 – SOP** è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice, ma solo se il sopralluogo è stato effettivamente effettuato con le modalità ed entro i termini indicati nel presente disciplinare di gara e, quindi, il soccorso istruttorio concerne il solo fatto che il concorrente non ha inserito, per mero errore, all'interno della busta "A - Documentazione amministrativa", la dichiarazione di sopralluogo sottoscritta sia dal concorrente che dal funzionario del Committente, utilizzando il **Modello 3 - SOP**.

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dall'art. 1, comma 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per un importo pari a **€ 200,00 (euro duecento/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC [n. 1300 del 20 dicembre 2017](#) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Per eseguire il pagamento del contributo ANAC è necessario che l'operatore economico concorrente si iscriva *on-line* nel sito informatico di ANAC al [Servizio Riscossione Contributi](#) raggiungibile all'indirizzo: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice **CIG 76020176E1** che identifica la procedura alla quale intende partecipare.

Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- *on-line* mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento **deve verificare l'esattezza dei dati** riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (**il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare**). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT *number*) e il **CIG 76020176E1** che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

Si invitano i concorrenti a consultare il sito per verificare eventuali aggiornamenti e/o rettifiche a cura dell'Autorità.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la CUC accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la CUC **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere idoneamente sigillato e trasmesso all'Ufficio Protocollo della CUC di Cattolica, a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o tramite agenzia di recapito autorizzata o mediante consegna a mano, nei **giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30** ed il **martedì e giovedì** anche dalle **ore 15,30 alle ore 17,30**.

Il plico sigillato deve pervenire all'Ufficio Protocollo della CUC di Cattolica **entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 8 novembre 2018** (giovedì), esclusivamente al seguente indirizzo: **Centrale Unica di Committenza c/o Comune di Cattolica - Piazza Roosevelt n. 5 - 47841 Cattolica (RN)**.

Per l'ammissibilità dell'offerta presentata e per la conseguente apertura del plico pervenuto si precisa che farà fede unicamente il **timbro-data** e l'**ora di ricevimento** apposti sul plico stesso dall'Ufficio Protocollo.

Si precisa che per **“sigillatura”** deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste ivi contenute.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*] e riportare la dicitura:

«CIG 76020176E1 – “Procedura aperta per l'affidamento in concessione dei lavori di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del Comune di Misano A., dei servizi di progettazione e di esecuzione degli stessi, nonché dei servizi di gestione e manutenzione degli stessi (inclusa la fornitura di energia elettrica), mediante contratto di PPP (finanza di progetto art. 183, c. 15, D.Lgs. 50/2016)” - Scadenza offerte: 08/11/2018 - NON APRIRE»

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura stessa.

Dopo il termine ultimo per la presentazione delle offerte, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a un'offerta già pervenuta nei termini.

Nel caso di concorrenti plurimi (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., aggregazioni di rete e GEIE), già costituiti o da costituirsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno **n. 3 (tre) buste chiuse e sigillate**, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della concessione e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica”

La mancata sigillatura delle tre buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

La mancata separazione dell'offerta tecnica dall'offerta economica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo offerto in documenti non contenuti nella busta “C” dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione** dalla gara.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in modo indeterminato o in aumento rispetto all'importo del **canone annuo iniziale** della concessione posto a base di gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato.

Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le indicazioni da fornire e le dichiarazioni da rilasciare dai concorrenti per l'ammissione alla gara contenute nei modelli denominati **Modello 1 - DOM-DIC**, **Modello 2 - DIC-AVV**, **Modello 4 - OFF-ECO**, **Modello 5 - DIC-OFF** (ovvero, o ad integrazione, con il **DGUE**), incluso il **Modello 3 - SOP** a dimostrazione dell'avvenuto sopralluogo obbligatorio e da presentare con la restante documentazione di gara potranno essere redatte sui modelli appositamente predisposti e messi a disposizione dei concorrenti sul sito internet del Comune di Misano Adriatico collegandosi al link www.ftpmisano.it/finanza-progetto-illuminazione.zip.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "A", si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per n. 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la CUC potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della CUC sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore: si veda anche il precedente punto **12.** sulle ulteriori indicazioni fornite sulla sanabilità o meno di detta garanzia) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/dei lavori da eseguire dagli operatori economici facenti parte di concorrenti plurimi ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la CUC assegna al concorrente un congruo termine - comunque non superiore a n. 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie/a, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la CUC può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio, a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la CUC procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice (soccorso istruttorio) è facoltà della CUC invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta “A – Documentazione amministrativa” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative necessarie per l'ammissione alla gara o, ad integrazione o in luogo di tali dichiarazioni, secondo la libera scelta del concorrente, il Documento di Gara Unico Europeo - DGUE (si veda il successivo punto **18.2:** è anche ammessa la presentazione del DGUE elettronico su supporto informatico, firmato digitalmente) nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione alla gara (in forma singola o plurima).

18.1 Domanda di partecipazione alla gara

La domanda di partecipazione è redatta (in bollo: mediante l'apposizione di una **marca da bollo** del valore di **€. 16,00** per ogni quattro facciate ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 4 e 5, nonché dell'art. 2 dell'Allegato A del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642) preferibilmente secondo il **Modello 1 – DOM-DIC** allegato e deve contenere tutte le informazioni e dichiarazioni ivi indicate.

In particolare il concorrente indica la forma singola o plurima con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura (qualora il sottoscrittore sia un procuratore del legale rappresentante).

18.2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito internet del committente collegandosi al link www.ftpmisano.it/finanza-progetto-illuminazione.zip.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di affidamento della concessione (la definizione di “appalto” che vi è all'interno del DGUE si riterrà riferita alla “concessione”).

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della Sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun operatore economico ausiliario, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla Parte II, Sezioni A e B, alla Parte III, alla Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla Parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso il committente Comune di Misano Adriatico, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

- 6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Le dichiarazioni indicate nei precedenti punti 2), 3) e 6) potranno essere rilasciate dall’ausiliaria tramite il **Modello 2 – DIC-AVV**.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della Sezione D.

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni previste in contratto che intende eventualmente subappaltare in caso di aggiudicazione del contratto, con la relativa eventuale quota percentuale dell’importo complessivo del contratto che si intende subappaltare avendo riguardo delle prestazioni di servizi e lavori previste in contratto (si veda il precedente punto **11.**) nonché, ai sensi dell’art.174, comma 2, del Codice, la denominazione dei **tre subappaltatori** proposti per ogni prestazione o parte di prestazione ritenuta omogenea dal concorrente che lo stesso intende subappaltare.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla Parte II, Sezioni A e B, alla Parte III, Sezioni A, C e D, e alla Parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare di gara (Sez. A-B-C-D).

*[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. successivo punto **18.3, sottopunto n. 1.** del presente Disciplinare di gara].*

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la Sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la Sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. **8.1** ed **8.2** del presente disciplinare di gara (requisiti del concorrente che esegue i servizi gestionali, i lavori e i servizi tecnici di progettazione e direzione lavori);
- b) la Sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. **8.3** del presente disciplinare di gara per i requisiti del concorrente che esegue i servizi gestionali e par. **8.8** del presente disciplinare per i requisiti del concorrente che esegue i lavori (par. **8.5** del presente disciplinare per i requisiti di capacità economico-finanziaria del “tecnico progettista illuminotecnico”);
- c) la Sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. **8.4** del presente disciplinare di gara per i requisiti del concorrente che esegue i servizi gestionali e par. **8.8** del presente disciplinare per i requisiti del concorrente che esegue i lavori (par. **8.5** del presente disciplinare per i requisiti di capacità tecnico-professionale del “tecnico progettista illuminotecnico”);
- d) la Sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 8.4 del presente disciplinare di gara;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il **DGUE deve essere sottoscritto e presentato** dai seguenti soggetti (i concetti di seguito indicati valgono anche per la sottoscrizione e la presentazione della diversa modulistica rispetto al DGUE predisposta per la partecipazione alla gara):

- nel caso dell’operatore economico singolo, dal legale rappresentante;

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Per il “**tecnico progettista illuminotecnico**” e per il **tecnico** che svolge i servizi di gestione della sicurezza (CSP e CSE) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, si prevede, con il presente Disciplinare di gara, che le **dichiarazioni sostitutive** attestanti il possesso dei **requisiti generali e speciali** per l'ammissione alla gara del concorrente da rilasciare da tale/i figura/e, siano da rilasciare con la compilazione del DGUE e, qualora occorra, con appendici integrative da predisporre dal tecnico che svolge tali servizi tecnici sulla base di quanto prescritto nel presente disciplinare di gara (non viene messo, cioè, a disposizione del tecnico dichiarante uno specifico modello predisposto dalla CUC/committente).

Per le suddette figure tecniche, il **DGUE è sottoscritto e presentato** dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

18.3 Dichiarazioni integrative, documentazione a corredo e documenti e dichiarazioni ulteriori per i concorrenti plurimi

18.3.1 Dichiarazioni integrative da presentare dal concorrente per l'ammissione alla gara

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni (utilizzando, preferibilmente, la modulistica messa a disposizione dalla CUC scaricabile collegandosi al link www.ftpmisano.it/finanza-progetto-illuminazione.zip, incluso il DGUE in alternativa o ad integrazione della modulistica stessa), anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice e nelle ulteriori cause di esclusione dalla gara indicate nel **Modello 1 - DOM-DIC** reso disponibile ai concorrenti e da utilizzare preferibilmente per la presentazione della domanda di ammissione alla gara e per il rilascio delle *dichiarazioni sostitutive* necessarie per la partecipazione alla gara;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione di svolgimento dei servizi e di esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione posta a base di gara;
5. accetta il Protocollo di intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16 settembre 2013, reperibile sul sito informatico dell'Ufficio del Governo della Provincia di Rimini (sito della Prefettura di Rimini, al link http://www.prefettura.it/FILES/docs/1215/intesa_per_legalit%E0_e_sicurezza_appalti_e_forniture_pubbli_ci.pdf) e, di conseguenza, attesta detta accettazione mediante la compilazione e la sottoscrizione dello schema di dichiarazione del **"Patto di integrità"** inserito nel suindicato **Modello 1 - DOM-DIC** a cui si rimanda (ai sensi dell'[art. 1, comma 17](#), della legge n. 190/2012);
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici adottato (ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 e ss.mm.ii. e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) dal committente Comune di Misano Adriatico con delibera di Giunta Comunale n. 179 del 19 dicembre 2013, consultabile sul sito informatico del Comune stesso (<http://www.misano.org>) e, in particolare, ai seguenti link:
 - <http://www.misano.org/intra/upload/contenuti/file/codicecomportamento.pdf>
 - <http://www.misano.org/intra/upload/contenuti/file/gc179allcodiceecop.pdf>
 e si impegna, in caso di aggiudicazione della concessione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
7. *[dichiarazione da rendere al fine di conoscere se il concorrente è eventualmente iscritto nell'elenco prefettizio di cui all'[art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.](#) (cd. elenco "White List" antimafia)]* in considerazione del fatto che secondo l'[art. 1, comma 52-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.](#), l'iscrizione nel cd. elenco **"White List"** antimafia: *"tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta."*, dichiara:
 - se è iscritto (o meno) nell'**elenco** delle imprese che svolgono attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa" indicate nell'[art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012](#) e non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. elenco **white list antimafia**), istituito presso la Prefettura della provincia di

(oppure, se ricorre il caso):

 - se ha presentato domanda di iscrizione nell'**elenco** delle imprese che svolgono attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa" indicate nell'[art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012](#) e non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. elenco **white list antimafia**) istituito presso la Prefettura della provincia di

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

8. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, dello stesso D.M. 14 dicembre 2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare al committente Comune di Misano Adriatico la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui si dovranno svolgere i servizi ed eseguire i lavori impiantistici previsti in contratto e, a riprova di ciò allega il documento, sottoscritto dal tecnico del committente Comune di Misano Adriatico, attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

12. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti” (ai sensi del combinato disposto dell’art. 53 del Codice e della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.), la CUC di Cattolica ed il committente Comune di Misano Adriatico a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la CUC di Cattolica ed il committente Comune di Misano Adriatico a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
13. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo D.Lgs. n. 196/2003, nonché del citato Regolamento (CE) n. 2016/679/UE.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art.186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da **1.** a **14.**, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Ciascun eventuale **subappaltatore** (in caso di indicazione della terna di nominativi dei subappaltatori da parte del concorrente) e ciascuna **impresa ausiliaria** (in caso di avvalimento dei o di parte dei requisiti di ordine speciale di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, prescritti nel precedente punto **8.**, rendono le dichiarazioni integrative di cui ai precedenti nn. **1.**, **2.**, **13.** e, ove pertinente, **14.**, allegandole al loro DGUE.

18.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

15. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
16. nel caso in cui il concorrente ricorra all’**avvalimento** ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente deve allegare anche il PASSOE relativo all’operatore economico ausiliario;
17. in caso di subappalto, per il quale si è indicata la **terna** dei nominativi dei **subappaltatori**, si deve allegare anche il PASSOE delle **tre imprese** subappaltatrici (si rammenta che l’obbligo di indicare la **terna** di subappaltatori non vige qualora il concorrente non sia una MPMI secondo quanto indicato nel precedente punto **11.**, in attuazione dell’art. 174, comma 2, del Codice);
18. nel caso l’offerta sia stata presentata da un **consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro** o da un **consorzio tra imprese artigiane** o da un **consorzio stabile** di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, si dovrà trasmettere anche il PASSOE relativo alla/alle **impresa/e consorziata/e** che sarà/saranno stata/e indicata/e nell’offerta come **assegnataria/e** delle prestazioni previste in contratto in caso di aggiudicazione della concessione a favore del consorzio stesso;
19. documento a comprova della garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8, del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice

20. copia conforme della certificazione o di altra documentazione idonea a comprovare le situazioni ed i fatti che giustificano la riduzione dell'importo garantito con la garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice;
21. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
22. documento a comprova della cauzione prescritta dall'art. 183, commi 13 e 15 del Codice, per un importo garantito di € 77.025,00 pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) del valore dell'investimento desumibile dal progetto di fattibilità presentato dal Promotore HERA Luce S.r.l. e posto a base di gara;
- [Nel caso alla gara partecipino “studi associati di liberi professionisti” per la progettazione dei lavori]***
23. statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri ad esso conferiti;
24. **Modello 3 – SOP**, opportunamente sottoscritto da chi effettua il sopralluogo e dal tecnico comunale del committente concedente, a dimostrazione dell'avvenuta effettuazione del sopralluogo obbligatorio di cui al punto 14..

18.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i concorrenti plurimi

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 18.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei servizi o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Nel caso vi sia nella compagine concorrente un raggruppamento temporaneo di professionisti

- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del Decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263.

Per i consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei servizi o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o in GEIE.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza con funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o ai consorzi ordinari o ai GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate/in GEIE;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei servizi o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati o in GEIE.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti dei servizi o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti dei servizi o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei servizi o dei lavori, ovvero della percentuale in caso di servizi/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei servizi o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo **18.3.3** potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) il **Piano gestionale** contenente la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione degli impianti in concessione (prescritto dall'art. 183, comma 15, 10° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016) secondo quanto di seguito più dettagliatamente specificato (il documento non dovrà riportare alcuna indicazione del prezzo offerto per la realizzazione dei lavori previsti in contratto e/o dei valori economici che tale documento comporta: in caso contrario, il concorrente sarà escluso dalla gara);
- b) la **Bozza di convenzione** della concessione regolante i rapporti contrattuali fra il committente concedente ed il concessionario (prescritto dall'art. 183, comma 15, 10° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016) secondo quanto di seguito più dettagliatamente specificato (il documento non dovrà riportare alcuna indicazione del prezzo offerto per la realizzazione dei lavori previsti in contratto e/o dei valori economici che tale documento comporta: in caso contrario, il concorrente sarà escluso dalla gara);
- c) il **Progetto definitivo** degli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici (prescritto dal combinato disposto dei commi 5 e 15, 10° periodo, dell'art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016) da redigere nel rispetto degli elaborati previsti dagli articoli da 24 a 32 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (fatte salve le modifiche alla tipologia, al numero e ai contenuti degli elaborati del progetto definitivo che l'offerente riterrà di apportare rispetto a quanto indicato in detti articoli da 24 a 32 del D.P.R. n. 207/2010, avendo il Responsabile Unico del Procedimento del committente autorizzato con il presente disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 31 del Codice, le autonome decisioni in tal senso in capo al concorrente nello stabilire la documentazione progettuale da presentare, fatta salva la completezza dei dati tecnico-progettuali da conoscere dalla Commissione giudicatrice e necessari alla stessa per valutare le offerte tecniche), con particolare approfondimento agli aspetti e agli elementi che saranno oggetto di valutazione e di relativa attribuzione dei punteggi alle offerte in gara da parte della Commissione giudicatrice, secondo quanto indicato nel successivo punto 21. "Criterio di aggiudicazione"; a pena di esclusione dalla gara, negli elaborati di progetto definitivo inseriti nella busta "B – Offerta tecnica" non si dovrà in alcun modo indicare il prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione ed adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici (così come non si dovranno indicare i valori economici offerti con la gestione del contratto di concessione) e, in particolare, non si dovrà inserire in detta busta "B - Offerta tecnica" né il Computo Metrico Estimativo con relativo Elenco dei prezzi Unitari degli interventi previsti nel progetto definitivo e né il Quadro economico di spesa (tali elaborati, infatti, dovranno essere inseriti, **a pena di esclusione**, solo ed unicamente nella busta "C – Offerta economica", come nel seguito indicato);
- d) il **Bilancio materico** secondo quanto di seguito più dettagliatamente specificato (il documento non dovrà riportare alcuna indicazione del prezzo offerto per la realizzazione dei lavori previsti in contratto e/o dei valori economici che tale documento comporta: in caso contrario, il concorrente sarà escluso dalla gara);
- e) il **Piano di comunicazione** secondo quanto di seguito più dettagliatamente specificato (il documento non dovrà riportare alcuna indicazione del prezzo offerto per la realizzazione dei lavori previsti in contratto e/o dei valori economici che tale documento comporta: in caso contrario, il concorrente sarà escluso dalla gara).

I suindicati documenti costituenti l'Offerta tecnica contengono una proposta tecnico-organizzativa e gestionale degli impianti oggetto di concessione (inclusa la preventiva realizzazione dei lavori di riqualificazione e di adeguamento normativo e tecnologico degli impianti stessi) che dovrà essere redatta secondo le indicazioni di seguito riportate.

Nella busta "B - Offerta tecnica" non devono essere in alcun modo inseriti elementi che possano rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

Tutti gli elaborati progettuali del "Progetto definitivo" devono essere sottoscritti da **professionisti abilitati** alla professione (iscritti al relativo Albo o Ordine professionale) e dal **legale rappresentante** del soggetto concorrente.

Il Promotore HERA Luce S.r.l. può apportare alla propria proposta di project-financing (progetto di fattibilità) approvato dal committente e posto a base di gara per i restanti concorrenti, tutte le migliorie, sotto il profilo tecnico e gestionale, nel rispetto di quanto indicato nel presente disciplinare di gara e negli elaborati posti a base di gara e, in particolare, nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nello schema di contratto di concessione posti a base di gara, al fine di precisare con maggior dettaglio i contenuti tecnici e gestionali

articolati, originariamente, nella proposta di project-financing, eventualmente anche oggetto di miglioramento in sede di offerta.

Piano gestionale

Il Piano gestionale dovrà contenere la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione secondo quanto prescritto dall'art. 183, comma 15, 10° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e dovrà illustrare compiutamente le modalità di espletamento del servizio di gestione proposto con riferimento al modello organizzativo e gestionale adottato, nonché l'utilizzo di supporti informatici.

A pena di esclusione dalla gara, si precisa che il Piano gestionale non dovrà riportare alcuna indicazione del prezzo offerto per la realizzazione dei lavori previsti in contratto e/o dei valori economici che tale Piano gestionale comporta.

In tale Piano la ditta dovrà descrivere le modalità di espletamento del servizio richiesto, l'organico del personale, le dotazioni, le strumentazioni e le attrezzature, descrivendo il servizio di reperibilità e di pronto intervento ed ogni notizia utile a caratterizzare la qualità del servizio proposto, indicando le risorse umane, tecniche ed organizzative che la ditta utilizzerà qualora le venisse aggiudicata la concessione.

Nella stesura del Piano gestionale il concorrente dovrà considerare tutte le richieste riportate agli articoli 2, da 13 a 20 e da 22 a 26 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e del suo Allegato C (Disciplinare tecnico) nonché dovrà rispettare le caratteristiche minime indicate nella specificazione delle caratteristiche del servizio del progetto di fattibilità presentato dal Promotore e posto a base di gara.

Nel Piano gestionale dovranno altresì essere descritte le misure di gestione ambientale che l'operatore si impegna ad applicare durante la fornitura del servizio.

Il documento costituente il Piano gestionale presentato dovrà essere obbligatoriamente contenuto in 25 fogli (50 facciate) in formato A4, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti; per le tabelle eventualmente inserite nel documento o ivi allegate il carattere può essere non inferiore a 8 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4. Dal conteggio sono escluse le copertine, gli indici e i fogli intercalari di separazione. La produzione di un documento di maggiori dimensioni non verrà preso in considerazione.

Bozza di convenzione

La **Bozza di convenzione** della concessione prescritto dall'art. 183, comma 15, 10° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà regolare i rapporti contrattuali fra il committente concedente (Comune di Misano Adriatico) ed il concessionario e dovrà contenere gli elementi essenziali del contratto.

A pena di esclusione dalla gara, si precisa che la bozza di convenzione non deve essere compilata relativamente ai soli dati di **natura economica**, i quali dovranno essere contenuti esclusivamente nell'offerta economica da inserire solo ed unicamente nella busta "C - Offerta economica" e desumibili dal piano economico e finanziario (anch'esso da inserire solo ed unicamente nella busta "C - Offerta economica").

La Bozza di convenzione dovrà essere redatta dall'offerente tenendo conto dei contenuti minimi espressi nella "Bozza di convenzione (elab. 0.4a)" approvata dal committente concessionario con la proposta di project-financing [finanza di progetto e contratto di Partenariato Pubblico Privato (PPP)] presentata dal Promotore HERA Luce S.r.l. (documentazione posta a base di gara), eventualmente adeguando le norme negoziali già approvate dal committente alla proposta progettuale formulata dal concorrente (ove occorra).

In particolare, la Bozza di convenzione (e/o il Progetto definitivo di seguito indicato) dovrà comunque esplicitare:

- le modalità ed i contenuti della progettazione esecutiva da redigere dal concessionario, modalità di esecuzione dei lavori di riqualificazione ed adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici;
- matrice dei rischi trasferiti (allocati) al concessionario connessi al contratto di concessione
- la tempistica per la presentazione al committente della progettazione esecutiva delle opere, per la realizzazione degli interventi relativi alla riqualificazione ed adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di

illuminazione pubblica e semaforici e per l'avvio del servizio (indicando le zone del territorio comunale su cui si avvieranno gli interventi (cronoprogramma delle varie fasi);

- un piano delle penali applicabili al concessionario in caso di inadempimento o ritardo negli obblighi contrattuali;
- le garanzie rilasciate al committente concedente (Comune di Misano Adriatico);
- le clausole contrattuali che ammettano la revisione del piano economico finanziario asseverato presentato con l'offerta economica;
- un piano delle manutenzioni delle opere, attrezzature e impianti da realizzare, previste dal Progetto definitivo offerto in sede di gara e da valutare in rapporto alla durata della concessione (manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e straordinaria conservativa), fermo restando che gli impianti dovranno essere restituiti al committente, al termine della concessione, in condizioni di massima funzionalità;
- il recepimento delle clausole contrattuali applicabili al contratto di concessione prescritte dal D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare del 27 settembre 2017 recante "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica" (S.O. n. 49 alla GURI n. 244 del 18 ottobre 2017);
- le cause di subentro, risoluzione, revoca e annullamento del contratto di concessione.

La Bozza di convenzione dovrà essere sottoscritta dall'offerente con le modalità indicate nel precedente punto **18.1** a cui si rimanda (è fatto salvo il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice).

Progetto definitivo degli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici

Il Progetto definitivo degli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici dovrà essere composto dai documenti indicati nell'Allegato D (Documenti componenti i progetti) al capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dovrà rispettare le caratteristiche minime rilevabili dal progetto di fattibilità presentato dal Promotore e posto a base di gara [fatte comunque salve le eventuali migliorie a costo zero (varianti migliorative rispetto al progetto di fattibilità presentato dal Promotore, senza costi aggiuntivi per il committente concedente) offerte in gara dal concorrente con il proprio Progetto definitivo, le quali saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara e di attribuzione del relativo punteggio, così come indicato nella ***Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica*** riportata nel successivo punto **21.1**].

In particolare, qualora il Progetto definitivo proposto preveda delle **varianti migliorative** rispetto alle soluzioni e alle previsioni del **progetto di fattibilità** presentato dal Promotore ed approvato dal committente (i cui documenti sono posti a base di gara), queste dovranno essere realizzate senza costi aggiuntivi per il committente concedente ed essere elaborate nel rispetto delle specifiche tecniche, delle prescrizioni e dei vincoli posti dal progetto di fattibilità posto a base di gara; la variante migliorativa deve essere composta dagli elaborati di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di cui agli artt. da 24 a 32 del D.P.R. n. 207/2010, completa degli elaborati grafici esplicativi in modo da poter valutare l'opera progettata sotto il profilo tecnico ed architettonico/estetico [fatto salvo quanto indicato alla precedente lettera c) per la tipologia, il numero e i contenuti degli elaborati del progetto definitivo che l'offerente riterrà di presentare].

La variante migliorativa a costo zero per il committente deve essere corredata da specifici elaborati che ne illustrino i motivi sotto il profilo funzionale, tecnico ed economico in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'intervento migliorativo anche in riferimento alle esigenze di manutenzione e gestione degli impianti; in particolare, in caso di proposte migliorative, il concorrente dovrà inserire all'interno della busta **"B - Offerta tecnica"** il computo metrico estimativo, l'elenco dei prezzi unitari, gli elaborati grafici completi delle specifiche tecniche e una apposita relazione tecnica illustrativa che, unitamente, descrivano dettagliatamente **le sole varianti migliorative proposte**, anche dal punto di vista del valore economico, in quanto trattasi di dati tecnici ed economici necessari ai commissari per le proprie valutazioni sulla qualità e quantità delle varianti proposte (il fatto che si chieda la valutazione economica delle varianti non incide in alcun modo con la segretezza dell'offerta economica inserita nella busta "C - Offerta economica" in quanto trattandosi di varianti migliorative a costo zero

per il committente non devono considerarsi quale elemento economico dell'offerta ma solo ed unicamente un elemento di valutazione dell'offerta tecnica).

A pena di esclusione dalla gara, negli elaborati di Progetto definitivo non si dovrà in alcun modo indicare il prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione ed adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici, fatto salvo quanto sopra indicato per i valori economici relativi alle sole "varianti migliorative a costo zero" da inserire nella busta "B - Offerta tecnica" (così come non si dovranno indicare i valori economici offerti con la gestione del contratto di concessione) e, in particolare, non si dovrà inserire in detta busta "B - Offerta tecnica" né il Computo Metrico Estimativo con relativo Elenco dei prezzi Unitari degli interventi previsti nel progetto definitivo e né il Quadro economico di spesa (tali elaborati, infatti, dovranno essere inseriti, **a pena di esclusione**, solo ed unicamente nella busta "C – Offerta economica", come nel seguito indicato).

Ogni documento presentato con il Progetto definitivo dovrà essere obbligatoriamente contenuto in 25 fogli (50 facciate) in formato A4, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti; per le tabelle eventualmente inserite nel documento o ivi allegate il carattere può essere non inferiore a 8 punti. Qualora siano prodotti documenti in formato A3, ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4. Dal conteggio sono escluse le copertine, gli indici, i fogli intercalari di separazione, gli elaborati grafici, il computo metrico (non estimativo), schede tecniche, calcoli illuminotecnici, il cronoprogramma e le prime indicazioni per i piani della sicurezza. La produzione di un documento di maggiori dimensioni non verrà preso in considerazione.

Bilancio materico

Il Bilancio materico dovrà essere riportato in una relazione e dovrà esprimere l'uso efficiente delle risorse impiegate per la realizzazione e la manutenzione dei manufatti.

A pena di esclusione dalla gara, si precisa che il Bilancio materico non dovrà riportare alcuna indicazione del prezzo offerto per la realizzazione dei lavori previsti in contratto e/o dei valori economici che tale Bilancio materico comporta.

La relazione dovrà comprendere una quantificazione delle risorse materiche in input e output andando ad indicare la presunta destinazione dei materiali giunti a fine vita così come descritto dal D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare del 27 settembre 2017 "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica" (S.O. n. 49 alla GURI n. 244 del 18 ottobre 2017).

La relazione dovrà contenere anche il costo di utilizzazione e manutenzione, rispetto a parametri ambientali come consumo di energia e di risorse naturali, riferiti all'intero ciclo di vita dell'impianto, ben o servizio.

Il documento presentato dovrà essere obbligatoriamente contenuto in 5 fogli (ovvero in 10 facciate) in formato A4, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti; per le tabelle il carattere può essere non inferiore a 8 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4. Dal conteggio sono escluse le copertine, gli indici e i fogli intercalari di separazione.

Piano di comunicazione

Il Piano di comunicazione dovrà essere costituito da una relazione che dovrà descrivere le modalità di comunicazione, divulgazione e promozione dei risultati di progetto nell'ambito comunale.

A pena di esclusione dalla gara, si precisa che il Piano di comunicazione non dovrà riportare alcuna indicazione del prezzo offerto per la realizzazione dei lavori previsti in contratto e/o dei valori economici che tale Piano comporta.

Il documento presentato dovrà essere obbligatoriamente contenuto in 5 fogli (ovvero in 10 facciate) in formato A4, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti; per le tabelle il carattere può essere non inferiore a 8 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4. Dal conteggio sono escluse le copertine, gli indici e i fogli intercalari di separazione.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto di fattibilità presentato dal Promotore e approvato dal committente concedente, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore avente idonei poteri di firma (in tal caso con la documentazione di gara si dovrà allegare anche la procura notarile in originale o in copia autentica ai sensi degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., dalla quale si possano desumere tali poteri di firma).

Nel caso di concorrenti plurimi (associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., aggregazioni di imprese di rete e GEIE), l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara di cui al precedente punto **18.1**.

Segreti tecnici e commerciali: fatta salva la disciplina prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e dall'art. 53 del Codice inerente l'“**Accesso agli atti e riservatezza**”, l'offerta tecnica potrà essere corredata da motivata e comprovata dichiarazione resa da un soggetto munito di idonei poteri di firma (legale rappresentante o suo procuratore) mediante la quale il concorrente precisa di non acconsentire l'accesso all'offerta tecnica per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 53, comma 5, lettera a), del Codice e dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avendo presente che in caso di mancato esplicito, motivato e comprovato diniego, oppure in caso di mancata dichiarazione, la dichiarazione stessa si intende resa tacitamente in senso favorevole all'accesso a tutti i dati relativi all'offerta tecnica. Il concorrente deve, pertanto, dichiarare espressamente quali informazioni voglia **escludere** dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, indicandone dettagliatamente il motivo e la ragione che giustifichi ciò. In caso di diniego al diritto di accesso è, quindi, necessario specificare con chiarezza le parti che si intendono coperte da segreto tecnico o commerciale, precisando anche il documento e le pagine dell'offerta tecnica cui si riferisce l'interdizione. La dichiarazione di diniego all'accesso deve essere inserita nella busta “B - Offerta tecnica”. Ai sensi dell'art. 53, comma 6, del Codice, è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

20. CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti ed elementi:

- a) Dichiarazione di “**Offerta economica**”, in bollo nella misura di €. 16,00 per ogni quattro facciate), predisposta preferibilmente secondo il **Modello 4 – OFF-ECO** allegato al presente disciplinare di gara.

Il corrispettivo per il concessionario consisterà unicamente nel **canone annuo** che sarà corrisposto dal committente concedente durante tutti gli anni di durata della concessione (la durata contrattuale è fissa ed invariabile ed è fissata in n. 22 - ventidue - anni ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 2, del Codice).

Il canone annuo posto a base di affidamento della concessione è stimato in **€. 610.000,00** al netto dell'I.V.A. nella misura vigente e dei contributi assistenziali e previdenziali obbligatori sulle prestazioni professionali, di cui **€. 600.914,86** posto a base di gara (da assoggettare a ribasso) ed **€. 9.085,14** per “costi della sicurezza” (da non assoggettare a ribasso).

Il canone annuo contrattuale (al netto del ribasso offerto dal concessionario, secondo quanto di seguito indicato) è suscettibile di aggiornamento mensile come indicato nei documenti di gara predisposti con la proposta di finanza di progetto del Promotore (in particolare, nell'art. 14 della bozza di convenzione) e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale predisposto dal committente (in particolare, nell'art. 45).

La dichiarazione di “**Offerta economica**” deve essere presentate e redatta dal concorrente nel rispetto delle seguenti modalità:

- A.1)** deve essere indicato il ribasso unico percentuale offerto dal concorrente, in cifre ed in lettere, sull'importo di **€. 600.914,86** relativo al canone annuo iniziale della concessione posto a base di gara indicato nel precedente punto **4.5** (importo al netto dell'I.V.A. e dei contributi assistenziali e previdenziali obbligatori sulle prestazioni professionali da rendere).

Pertanto, nella suddetta dichiarazione di offerta economica da rendere preferibilmente con il **Modello 4 – OFF-ECO** il concorrente dovrà, cronologicamente:

1° - **indicare il prezzo unitario offerto** (in euro) per ognuno dei tre diversi importi posti a base di gara delle prestazioni previste in contratto indicati nelle tre righe **a), b), e c)**, della **Tabella 2** del precedente punto **4.5** (il prezzo unitario offerto su ognuno dei tre diversi importi deve, **a pena di esclusione**, essere inferiore a quello posto a base di gara di seguito indicato) e, quindi, il concorrente deve dichiarare il prezzo unitario offerto (inferiore) rispetto ai seguenti tre diversi importi posti a base di gara (i valori di seguito indicati, posti a base di gara, sono al netto dei “costi della sicurezza” non assoggettabili a ribasso che, complessivamente, sul canone annuo iniziale della concessione, ammontano ad **€. 9.085,14**):

- **€ 212.000,00** per la spesa annuale stimata per la fornitura di energia elettrica, al netto dell'I.V.A.;
- **€ 140.303,00** per la spesa annuale stimata per la gestione complessiva degli impianti e per la loro manutenzione (ordinaria, programmata preventiva e straordinaria), al netto dell'I.V.A.;
- **€ 248.611,86** per la spesa annuale stimata per ammortamento lavori iniziali di riqualificazione energetica e di adeguamento normativo e tecnologico degli impianti e per le spese tecniche iniziali, al netto dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori di natura professionale;

2° - **sommare i tre prezzi unitari offerti** per ognuno dei suindicati tre diversi importi posti a base di gara delle prestazioni previste in contratto (sottoimporti del canone annuo iniziale) e determinare, di conseguenza, l'**importo netto contrattuale** del canone annuo iniziale (calcolato al primo anno) offerto dal concorrente (tale importo, evidentemente, risulterà comunque inferiore all'importo di **€. 600.914,86** posto a base di gara, per quanto indicato sopra);

3° - **calcolare il ribasso unico percentuale** offerto dal concorrente sull'importo di **€. 600.914,86** relativo al canone annuo iniziale della concessione posto a base di gara.

Il **ribasso unico percentuale** offerto dal concorrente sul canone annuo iniziale posto a base di gara sarà determinato dal concorrente mediante la seguente operazione matematica:

$$R_i = (600.914,86 - P_i) / 600.914,86$$

dove:

“ R_i ” indica il ribasso unico percentuale offerto dal concorrente;

“600.914,86” è l'importo, in euro, del canone annuo iniziale posto a base di gara (al netto dei “costi della sicurezza” non assoggettabili a ribasso di €. 9.085,14 e al netto dell'I.V.A. e dei contributi assistenziali e previdenziali obbligatori);

“ P_i ” è l'importo netto contrattuale del canone annuo iniziale (al primo anno) offerto dal concorrente.

4° - **indicare il ribasso unico percentuale** offerto dal concorrente sul canone annuo iniziale posto a base di gara di €. 600.914,86 con al massimo **tre cifre decimali**, calcolato come sopra, in **cifre** ed in **lettere**.

5° - **In caso di discordanza** tra l'importo netto contrattuale del canone annuo iniziale offerto (in euro) dal concorrente ed il ribasso percentuale calcolato dal concorrente (come sopra indicato) sull'importo di € 600.914,86 del canone annuo iniziale della concessione posto a base di gara, ovvero anche in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, si terrà conto (ai fini della determinazione del relativo punteggio da parte della Commissione di gara) del valore più conveniente per il committente (valore in euro ovvero valore in misura percentuale, in cifre o in lettere, più conveniente per il committente concedente). In tal caso, il committente provvederà a correggere i valori errati indicati nell'offerta del concorrente, adeguandoli (modificandoli) tenendo fermo il valore più conveniente per il committente.

I ribassi percentuali offerti dovranno essere espressi **in cifre e in lettere**. In caso di discordanza si terrà valido il valore che risulta più conveniente per il committente Comune di Misano Adriatico, come sopra indicato.

Verranno presi in considerazione i valori numerici dei ribassi offerti fino a tre cifre decimali, con arrotondamento per difetto se la quarta cifra è pari o inferiore a 4 e con arrotondamento per eccesso se la quarta cifra è pari o superiore a 5.

Sono inammissibili le offerte economiche alla pari o in aumento rispetto all'importo del **canone annuo iniziale** della concessione posto a base di gara stimato in **€. 600.914,86** indicato al precedente punto 4.5. In tal caso, le offerte **saranno escluse** dalla gara.

A.2) deve essere indicato il **ribasso unico percentuale** offerto dal concorrente, in cifre ed in lettere, sul **Listino dei Prezzi DEI** Tipografia del Genio Civile per l'esecuzione di eventuali lavori/servizi/forniture commissionati dal Comune di Misano Adriatico (committente) successivamente all'aggiudicazione del contratto di concessione (utilizzando, preferibilmente, il **Modello 4 – OFF-ECO**).

Il ribasso percentuale offerto dovrà essere espresso **in cifre e in lettere**. In caso di discordanza si terrà valido il valore che risulta più conveniente per il committente Comune di Misano Adriatico.

Verrà preso in considerazione il valore numerico del ribasso offerto fino a tre cifre decimali, con arrotondamento per difetto se la quarta cifra è pari o inferiore a 4 e con arrotondamento per eccesso se la quarta cifra è pari o superiore a 5.

Sono inammissibili le offerte economiche alla pari o in aumento rispetto al Listino dei Prezzi DEI; in tal caso, le offerte **saranno escluse** dalla gara.

- b) Dichiarazione della stima dei **“costi aziendali interni della sicurezza”** rapportati sul primo anno (anno iniziale) di durata contrattuale (costi interni di impresa al primo anno di contratto relativi alla gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro) di cui all'art. 95, comma 10, del Codice, predisposta preferibilmente secondo il **Modello 4 – OFF-ECO** allegato al presente disciplinare di gara.

Detti costi aziendali relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione e da svolgere durante il primo anno di durata contrattuale.

- c) Dichiarazione della stima dei **“costi della manodopera”** rapportati sul primo anno (anno iniziale) di durata contrattuale, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, predisposta preferibilmente secondo il **Modello 4 – OFF-ECO** allegato al presente disciplinare di gara [si rammenta al concorrente che l'importo complessivo dei “costi della manodopera” per l'intera durata del contratto oltre all'eventuale proroga di n. 6 mesi (e, quindi, per un totale di 22 anni e mezzo) è stato stimato in **€. 2.058.750,00** al netto dell'I.V.A. ai sensi dell'art. 23, comma 16, penultimo periodo, del Codice].

Detti “costi della manodopera” da indicare su base annua (all'anno iniziale) dovranno essere rapportati alle caratteristiche e all'importo dei servizi e dei lavori a base di affidamento e dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere durante il primo anno di durata contrattuale.

La busta “C – Offerta economica” dovrà altresì contenere, **a pena di esclusione**, la seguente ulteriore documentazione:

- d) **Computo Metrico Estimativo**, con relativo **Elenco dei prezzi Unitari**, degli interventi previsti nel Progetto definitivo inserito nella busta “B – Offerta tecnica” (spesa stimata dal concorrente per realizzare i lavori iniziali di riqualificazione e di adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici);
- e) **Quadro economico di spesa** previsto dal concorrente con il proprio Progetto definitivo e con il Piano Economico Finanziario (PEF) indicato nella successiva lettera f), al fine di poter realizzare i lavori iniziali di riqualificazione e di adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici, per ammortizzare le spese iniziali sostenute e per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti stessi per l'intera durata contrattuale prevista in n. 22 anni;
- f) **Piano Economico Finanziario (PEF) asseverato** ai sensi dell'art. 183, comma 15, del Codice (l'asseverazione del PEF potrà essere effettuata esclusivamente da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966), comprovante l'equilibrio economico e finanziario della gestione; in particolare il PEF deve dimostrare l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, nonché il rendimento per l'intero periodo di efficienza della concessione, il ritorno economico dell'investimento, la

garanzia al pagamento del debito periodico e la garanzia al pagamento del debito futuro, risultanti dagli elementi oggetto dell'offerta del concorrente. Il PEF deve contenere i dettagli dell'offerta economica del concorrente e sviluppare i dati in assoluta congruenza con gli stessi; per una maggior comprensione esso dovrà essere accompagnato da una **sintetica relazione descrittiva** delle modalità con la quale è stato redatto.

In particolare, nel PEF dovrà essere espressamente indicato:

- il canone annuo da corrispondersi dal committente (amministrazione concedente) al concessionario, le modalità di aggiornamento in conformità all'art. 45 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e l'entità dello stesso come considerato all'interno del PEF;
- il valore totale dell'investimento corrispondente a quanto previsto nel progetto definitivo proposto dal concorrente, suddiviso in lavori e spese tecniche, al fine della corretta applicazione dell'aliquota IVA;
- la chiara esplicitazione del valore complessivo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno, di cui all'art. 2578 del Codice Civile; tale importo non potrà superare il 2,5% (due virgola cinque per cento) del valore dell'investimento come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara presentato dal Promotore;
- l'indebitamento finanziario e le modalità di ammortamento dell'investimento;
- l'esplicitazione dei costi di gestione nelle varie articolazioni di voce, compresi i costi per la fornitura di energia elettrica;
- quanto altro necessario a presentare un documento facilmente comprensibile alla Commissione giudicatrice.

Il PEF dovrà dimostrare quantitativamente la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell'intervento attraverso gli indicatori di redditività (VAN e TIR) e di bancabilità (DSCR ed LLCR), considerando che le opere realizzate, pur restando ai fini della gestione nelle disponibilità del concessionario, per il periodo della concessione, all'atto del collaudo saranno di proprietà dell'Amministrazione Concedente, la quale, al termine della concessione, potrà disporne come meglio crede, senza alcun vincolo per il Concessionario, fatto salvo quello di riconsegnare gli impianti all'Amministrazione in buono stato e a norma al termine della concessione.

Le somme di cui alle offerte economiche del PEF dovranno essere valutate al netto delle tasse e delle imposte di Stato.

- g) ***[La presente dichiarazione deve essere resa dai concorrenti diversi dal Promotore, avendo già il Promotore indicato nel progetto di fattibilità e nel relativo Piano Economico Finanziario asseverato i costi sostenuti per la predisposizione della sua proposta (progetto di fattibilità), pari ad €. 77.000,00 oltre I.V.A. nella misura vigente]: Dichiarazione*** da rendere ai sensi dell'art. 183, comma 15, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 a firma del legale rappresentante del concorrente (o da un suo procuratore) attestante le **spese sostenute** per la predisposizione dell'offerta, comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno di cui all'art. 2578 del Codice Civile; tale importo **non potrà superare il 2,5%** (due virgola cinque per cento) del valore dell'investimento come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara presentato dal Promotore e, quindi, avendo il Promotore ivi previsto un investimento di €. 3.081.000,00 oltre I.V.A., l'importo delle spese sostenute dal concorrente (diverso dal Promotore) da indicare nella dichiarazione non dovrà risultare in ogni caso superiore all'importo di **€. 77.025,00** oltre I.V.A. (€. 3.081.000,00 x 2,5%).
- h) **Ulteriori dichiarazioni** da rendere a corredo dell'offerta economica, aventi tutti i contenuti riportati nel **Modello 5 – DIC-OFF**.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione a gara di cui al precedente punto **18.1**.

Il Promotore HERA Luce S.r.l. può apportare alla propria proposta di project-financing (progetto di fattibilità) approvato dal committente e posto a base di gara per i restanti concorrenti, tutte le migliorie, sotto il profilo economico, nel rispetto di quanto indicato nel presente disciplinare di gara e negli elaborati posti a base di gara e, in particolare, nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nello schema di contratto di concessione posti a base di gara, al fine di precisare con maggior dettaglio i contenuti economici articolati, originariamente, nella proposta di project-financing, eventualmente anche oggetto di miglioramento in sede di offerta.

Segreti tecnici e commerciali: fatta salva la disciplina prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e dall'art. 53 del Codice inerente l'“**Accesso agli atti e riservatezza**”, l'offerta economica potrà essere corredata da motivata e comprovata **dichiarazione** resa da un soggetto munito di idonei poteri di firma (legale rappresentante o suo procuratore) mediante la quale il concorrente precisa di non acconsentire l'accesso all'offerta economica per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art.53, comma 5, lettera a), del Codice e dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avendo presente che in caso di mancato esplicito, motivato e comprovato diniego, oppure in caso di mancata dichiarazione, la dichiarazione stessa si intende resa tacitamente in senso favorevole all'accesso a tutti i dati relativi all'offerta economica. Il concorrente deve, pertanto, dichiarare espressamente quali informazioni voglia **escludere** dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.50/2016, indicandone dettagliatamente il motivo e la ragione che giustifichi ciò. In caso di diniego al diritto di accesso è, quindi, necessario specificare con chiarezza le parti che si intendono coperte da segreto tecnico o commerciale, precisando anche il documento e le pagine dell'offerta economica cui si riferisce l'interdizione. La dichiarazione di diniego all'accesso deve essere inserita nella busta “C - Offerta economica”. Ai sensi dell'art. 53, comma 6, del Codice, è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

Ai sensi dell'[art. 83, comma 9](#), del Codice non potranno essere regolarizzate con la procedura di “**soccorso istruttorio**” la mancanza, l'incompletezza e ogni altra **irregolarità essenziale** degli elementi afferenti all'**offerta economica** [incluse le carenze relative ai “costi aziendali interni della sicurezza” e ai “costi della manodopera” indicati nelle precedenti lettere b) e c)], ma solo ed eventualmente le mancanze o le incompletezze degli **elementi inessenziali** dell'offerta economica stessa, i quali, se regolarizzati o se oggetto di richiesta di chiarimento dalla Commissione giudicatrice, non vadano ad alterare la “*par condicio*” fra i concorrenti in gara. A titolo di esempio, non è sanabile la mancanza della documentazione e/o delle dichiarazioni indicate nelle precedenti lettere da a) ad h) da inserire all'interno della busta “C - Offerta economica”.

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione sarà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e segg., del Codice.

Il punteggio massimo complessivo assegnabile all'offerta tecnica e all'offerta economica presentata dal concorrente *i-esimo* (cifra massima assegnabile al singolo concorrente in relazione ai criteri di valutazione delle offerte stabiliti nei successivi punti **21.1** e **21.4** al fine di attribuire i relativi punteggi) è pari a **100** (cento).

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sarà effettuata in base ai seguenti **punteggi massimi** attribuibili al concorrente *i-esimo* (la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l'offerta tecnica ed economica che, complessivamente, avrà ottenuto il punteggio più alto fra quelle in gara, fatta salva la valutazione di congruità dell'offerta stessa secondo la procedura di verifica di eventuale anomalia prevista dall'art. 97, comma 3, del Codice).

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE PUNTI MASSIMI ASSEGNABILI	100

21.1 Criteri di valutazione qualitativi e quantitativi dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante “**Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica**” con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera “D” vengono indicati i “Punteggi discrezionali” di natura qualitativa, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice sugli elementi di valutazione di natura qualitativa dell'offerta tecnica.

Nella colonna identificata con la lettera “Q” vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica trattandosi di elementi di valutazione di **natura quantitativa** dell’offerta tecnica.

Nella colonna identificata dalla lettera “T” vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che sono attribuiti o non sono attribuiti in ragione della presenza o della mancata presenza nell’offerta tecnica di quanto specificamente indicato in tabella [i punteggi tabellari sono assegnati in valore assoluto, sulla base della presenza (voto massimo: coefficiente 1) o assenza (voto minimo: coefficiente zero) nell’offerta tecnica dell’elemento valutativo richiesto: trattasi dei cd. elementi di valutazione **on/off**].

L’attribuzione del punteggio alle offerte tecniche da parte della Commissione di gara relativamente agli elementi di valutazione di **natura qualitativa** [“Criteri” (e relativi “Sub-criteri”)] sarà effettuato sulla base degli elementi discrezionali di valutazione riportati nella sottostante **“Tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica”**, così come rilevabili dagli elaborati presentati dai concorrenti con la propria offerta tecnica (Piano gestionale - Progetto definitivo - Bilancio materico - Piano di comunicazione), da redigere secondo quanto indicato al precedente punto 19.: si rammenta che l’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto di fattibilità presentato dal Promotore e posto a base di gara, **pena l’esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice (i **criteri motivazionali** generali che saranno seguiti dalla Commissione giudicatrice nell’attribuzione dei punteggi di natura qualitativa sono, quindi, desumibili dal concorrente dall’esame dettagliato degli elaborati costituenti il progetto di fattibilità presentato dal Promotore, nonché dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale con i suoi relativi allegati e dallo schema di contratto di concessione, tutti posti a base di gara).

In particolare, la valutazione da parte della Commissione di gara di ogni elemento caratterizzante la **natura qualitativa** dell’offerta tecnica sarà effettuata sulla base dei **“Criteri”** e **“Sub-criteri”** (a cui corrispondono, rispettivamente, “pesi” e “sub-pesi” con i relativi punteggi) riportati nella sottostante tabella, assegnando il punteggio conseguito da ogni offerta per ognuno degli elementi discrezionali di seguito indicati.

Tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica [discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T)]:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Studio puntuale dello stato di fatto dell’impianto	4	1.1	Rilievo ed analisi della situazione esistente	2		
			1.2	Analisi energetica impianto esistente	2		
2	Risparmio energetico	22	2.1	Validità dell’offerta tecnica per il risparmio energetico	7		
			2.2	Tipo di tecnologia e dei materiali proposti per il conseguimento del risparmio energetico	7		
			2.3	Entità del risparmio energetico conseguito		8	
3	Adeguamento normativo e innovazione tecnologica	12	3.1	Validità tecnica degli interventi proposti per l’adeguamento normativo, incluso l’aspetto estetico dei materiali proposti	6		
			3.2	Validità tecnica degli interventi proposti per l’innovazione tecnologica incluso l’aspetto estetico dei materiali proposti	6		
4	La gestione e la manutenzione, l’erogazione del servizio e qualità e livelli del servizio – progetto gestionale e manutentivo	14	4.1	Qualità del servizio di call center	2		
			4.2	Validità del modello organizzativo dedicato all’erogazione dei servizi oggetto di gara	2		
			4.3	Misure di gestione ambientale, sicurezza e qualità adottate	2		
			4.4	Qualità e completezza del piano di manutenzione	2		
			4.5	Sistema informativo e gestionale	2		

			4.6	Qualità e livelli del servizio	2		
			4.7	Struttura logistica dedicata per l'erogazione dei servizi oggetto di gara	2		
5	Migliorie offerte a costo zero	11	5.1	Migliorie offerte a costo zero (varianti migliorative al progetto di fattibilità presentato dal Promotore, senza costi aggiuntivi per il committente concedente)	11		
6	Tempo di esecuzione dei lavori	3	6.1	Riduzione percentuale del tempo di esecuzione dei lavori di riqualificazione e di adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione e semaforici [riduzione massima ammessa 50% (cinquanta per cento) del tempo previsto nel progetto di fattibilità del Promotore, pari a n. 2 (due) anni]		3	
7	Valore del piano preliminare dell'illuminazione pubblica comunale	2	7.1	Qualità e completezza del piano preliminare dell'illuminazione pubblica e comunale	2		
8	Bilancio materico	2	8.1	Valutazione del bilancio materico	1		
			8.2	Caratteristiche ambientali	1		
9	Piano di comunicazione	2	9.1	Qualità di una proposta di comunicazione, divulgazione e promozione dei risultati di progetto	2		
10	Conformità delle misure di gestione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro alla norma BS OHSAS 18001:2007 nel settore EA 28	1	10.1	Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro alla norma BS OHSAS 18001:2007 nel settore <u>EA 28</u> , idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: progettazione ed erogazione dei servizi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione e costruzione di: impianti di pubblica illuminazione e segnaletica stradale luminosa ⁽¹⁾			1
11	Certificazione ISO 50001:2011	2	11.1	Possesso di certificazione ISO 50001:2011 per l'attività di gestione impianti di pubblica illuminazione e di impianti semaforici, con la presenza, nell'ambito del concorrente offerente (eventualmente anche in qualità di subappaltatore), di un soggetto Energy Manager regolarmente iscritto allo specifico Albo istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (art. 19 della legge n. 10/1991) ⁽²⁾			2

12	Certificazione SA 8000:2008	2	12.1	Possesso di certificazione SA 8000:2008 volta a certificare alcuni aspetti della gestione aziendale attinenti alla responsabilità sociale d'impresa, per l'attività di progettazione ed erogazione dei servizi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione e costruzione di: impianti di pubblica illuminazione e segnaletica stradale luminosa ⁽³⁾			2
13	Concorrente con qualifica di ESCO (Energy Service Company)	2	13.1	Concorrente con qualifica di ESCO (Energy Service Company: società di servizi energetici) certificata UNI CEI 11352:2014 ⁽⁴⁾			2
14	100% dell'energia elettrica impiegata proveniente da fonte rinnovabile	1	14.1	Dichiarazione da presentare con l'offerta tecnica che il 100% dell'energia elettrica impiegata nel servizio da svolgere, sia proveniente da fonte rinnovabile , certificata da Ente Italiano o Internazionale ⁽⁵⁾			1
Totale punti MAX		80			61	11	8

Note relative alla precedente "Tabella dei criteri discrezionali":

- (1) La comprova del criterio di valutazione premiante dell'offerta tecnica è fornita mediante la presentazione con la documentazione di gara, da inserire all'interno della **busta "B" - Offerta tecnica**, di un certificato di conformità del sistema di gestione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro alla **norma BS OHSAS 18001:2007** nel **settore EA 28**, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto e, quindi, per la **progettazione ed erogazione dei servizi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione e costruzione di: impianti di pubblica illuminazione e segnaletica stradale luminosa**.
- (2) La comprova del criterio di valutazione premiante dell'offerta tecnica è fornita mediante la presentazione con la documentazione di gara, da inserire all'interno della **busta "B" - Offerta tecnica**, di un certificato di conformità del **sistema di gestione degli impianti di pubblica illuminazione e di impianti semaforici alla norma ISO 50001:2011**. Per la conformità a tale sistema di gestione certificabile **ISO 50001:2011** si prescrive la presenza, nell'ambito del concorrente offerente di un soggetto **Energy Manager** regolarmente iscritto allo specifico Albo istituito presso il Ministero delle Attività Produttive ai sensi dell'art. 19 delle legge 9 gennaio 1991, n. 10 certificato ai sensi di detta **norma ISO 50001:2011** (figura che può anche coincidere con il tecnico progettista illuminotecnico indicato nel punto **8.5 lettera i** del presente disciplinare di gara) il quale non si deve trovare nelle condizioni di esclusione dagli appalti pubblici previsti dall'art. 80 del Codice (l'Energy Manager deve essere in possesso dei requisiti generali di capacità giuridica a contrattare con la pubblica amministrazione). L'Energy Manager può essere un dipendente dell'operatore economico offerente ovvero può costituirsi in gara in raggruppamento temporaneo con il concorrente ovvero può essere indicato in gara dal concorrente come consulente esterno similmente a quanto ammesso per il suddetto tecnico progettista illuminotecnico (o, in ulteriore alternativa, in qualità di subappaltatore del concessionario, da indicare obbligatoriamente con la documentazione di gara). La figura dell'Energy Manager deve comunque essere presente nel concessionario per tutta la durata di vigenza contrattuale).
- (3) La comprova del criterio di valutazione premiante dell'offerta tecnica è fornita mediante la presentazione con la documentazione di gara, da inserire all'interno della **busta "B" - Offerta tecnica**, di un certificato di conformità del sistema di gestione della progettazione ed erogazione dei servizi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione e costruzione di: impianti di pubblica illuminazione e segnaletica stradale luminosa alla **norma SA 8000:2008** (volta a certificare alcuni aspetti della gestione aziendale attinenti alla **responsabilità sociale d'impresa**).
- (4) La comprova del criterio di valutazione premiante dell'offerta tecnica è fornita mediante la presentazione con la documentazione di gara, da inserire all'interno della **busta "B" - Offerta tecnica**, di un certificato di conformità alla **norma UNI CEI 11352:2014** che dimostri che il concorrente è una **ESCO** (Energy Service Company: società di servizi energetici).
- (5) La comprova del criterio di valutazione premiante dell'offerta tecnica è fornita mediante la presentazione con la documentazione di gara, da inserire all'interno della **busta "B" - Offerta tecnica**, di una dichiarazione resa dal legale rappresentante del concorrente (o da un suo procuratore: in tal caso occorre inserire nella busta "A" o nella busta "B" copia della procura notarile dalla quale si evincano i poteri di firma in capo al dichiarante) con la quale si attesti che il **100% dell'energia elettrica** impiegata nel servizio da svolgere, sia **proveniente da fonte rinnovabile** certificata da Ente Italiano o

Internazionale: in caso di aggiudicazione della concessione si verificherà nella fase esecutiva il rispetto di quanto attestato in gara.

21.2 Soglia di sbarramento dell'offerta tecnica

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento** pari a **45 punti** per il punteggio complessivo ottenuto dal concorrente in relazione all'offerta tecnica, ad avvenuta riparametrazione del punteggio provvisoriamente attribuito dalla Commissione giudicatrice secondo quanto indicato nel successivo punto **21.6**. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

21.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

All'offerta tecnica complessiva dei concorrenti è assegnabile un punteggio massimo di **80 (ottanta) punti**, sulla base dei criteri (e sub-criteri) di valutazione delle offerte indicati nella **Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica** riportata nel precedente punto **21.1**.

A ciascuno degli elementi qualitativi dell'offerta tecnica cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella di cui al precedente punto **21.1**, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo del **confronto a coppie**, seguendo le **Linee Guida** riportate nel seguito.

In particolare, ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella di cui al precedente punto **21.1**, un coefficiente con il metodo del **confronto a coppie** seguendo le **Linee Guida** riportate nel seguito.

È facoltà della Commissione giudicatrice, al fine di valutare e comparare le offerte tecniche con la migliore ponderazione possibile, richiedere ai concorrenti la presentazione di campioni dei materiali proposti con l'offerta per valutare al meglio l'aspetto estetico, di finitura, funzionale e qualitativo dei prodotti da installare sul territorio comunale.

A ciascuno degli elementi quantitativi dell'offerta tecnica cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella di cui al precedente punto **21.1**, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo dell'**interpolazione lineare**, secondo la seguente **formula** di tipo **"lineare"**:

- **Formula "lineare"** per determinare il coefficiente di natura quantitativa delle offerte tecniche relative al **tempo di esecuzione dei lavori**:

$$C_{Ti} = T_i / T_{\max}$$

dove:

C_{Ti} = coefficiente dell'offerta tecnica *i-esima*, variabile tra zero e uno, relativo all'entità della riduzione percentuale indicata nell'offerta rispetto al tempo di esecuzione dei lavori previsto nel progetto di fattibilità del Promotore [n. 2 (due) anni];

T_i = riduzione percentuale del tempo utile di l'esecuzione dei lavori offerto dal concorrente *i-esimo*;

T_{\max} = riduzione percentuale più alta del tempo utile di esecuzione dei lavori offerta in gara.

- **Formula "lineare"** per determinare il coefficiente di natura quantitativa delle offerte tecniche relative all'**entità del risparmio energetico conseguito**:

$$C_{REi} = RE_i / RE_{\max}$$

dove:

C_{REi} = coefficiente dell'offerta tecnica *i-esima*, variabile tra zero e uno, relativo all'entità del risparmio energetico conseguito;

RE_i = risparmio energetico offerto (indicato) dal concorrente *i-esimo*;

RE_{\max} = risparmio energetico più alto offerto (indicato) in gara.

Quanto agli elementi dell'offerta tecnica cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella riportata al precedente punto **21.1**, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto [i punteggi tabellari sono assegnati in valore assoluto, sulla base della presenza (voto massimo: coefficiente 1) o assenza (voto minimo:

coefficiente zero) nell'offerta tecnica dell'elemento valutativo richiesto: trattasi dei cd. elementi di valutazione *on/off*].

21.4 Assegnazione del punteggio all'offerta economica

Il punteggio complessivo da assegnare all'offerta economica presentata dal concorrente *i-esimo* è attribuito sulla base della sottostante **“Tabella di assegnazione dei punteggi all'offerta economica”** con la relativa ripartizione dei punteggi in funzione della prestazione assoggettata a ribasso unico percentuale (criteri di attribuzione del punteggio di natura quantitativa).

Nella colonna identificata con la lettera “Q” vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica trattandosi di elementi di valutazione di natura quantitativa dell'offerta economica.

Tabella di assegnazione dei punteggi all'offerta economica [criteri quantitativi (Q)]:

N°	PRESTAZIONE ASSOGGETTATA A RIBASSO PERCENTUALE (CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI)	IMPORTO STIMATO posto a base di gara (IVA ed altri oneri esclusi)	PUNTI Q MAX
a.1)	Ribasso unico percentuale offerto dal concorrente sul canone annuo iniziale posto a base di gara di €. 600.914,86	€. 600.914,86	18
a.2)	Ribasso unico percentuale offerto dal concorrente sul Listino dei Prezzi DEI Tipografia del Genio Civile per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture commissionati dal committente successivamente all'aggiudicazione del contratto di concessione	//	2
Totale punti MAX			20

21.5 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

All'offerta economica dei concorrenti è assegnabile un punteggio massimo di **20 (venti) punti** i, sulla base dei ribassi percentuali offerti dal concorrente sulle voci di “prestazione” delle offerte economiche indicati nella **Tabella di assegnazione dei punteggi all'offerta economica** riportata nel precedente punto 21.4.

A ciascuno degli elementi quantitativi dell'offerta economica (all'elemento economico da valutare) cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della Tabella di cui al precedente punto 21.4, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, calcolato tramite la:

- **Formula “bilineare”** per determinare il coefficiente di natura quantitativa delle offerte economiche:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i-esimo*

A_i = ribasso unico percentuale offerto dal concorrente *i-esimo*

A_{soglia} = media aritmetica dei valori dei ribassi percentuali offerti da tutti i concorrenti in gara

X = 0,85

A_{max} = valore del ribasso unico percentuale più conveniente

21.6 Metodo per il calcolo dei punteggi (aggregativo compensatore)

La Commissione di gara, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi (sia di natura tecnica che di natura economica, in distinte fasi: in seduta riservata relativamente all'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche ed in seduta pubblica relativamente all'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche), procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio (e sub-criterio) di valutazione delle offerte secondo il metodo **aggregativo compensatore** di seguito esplicitato.

Il punteggio attribuibile ai concorrenti, secondo il suddetto metodo aggregativo compensatore, è dato dalla seguente **formula**:

$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$

dove:

P_i = punteggio attribuito al concorrente *i-esimo*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente *i-esimo*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente *i-esimo*;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n-esimo*, del concorrente *i-esimo*;

P_a = peso (punteggio massimo) assegnabile per il criterio di valutazione **a** (si veda il successivo **N.B.**);

P_b = peso (punteggio massimo) assegnabile per il criterio di valutazione **b** (si veda il successivo **N.B.**);

.....

P_n = peso (punteggio massimo) per il criterio di valutazione **n-esimo** (si veda il successivo **N.B.**).

N.B.: per i criteri di valutazione **a**, **b** ed **n** richiamati nella precedente formula del metodo aggregativo compensatore, si fa riferimento ai **criteri** ed ai **sub-criteri** di valutazione delle offerte tecniche indicati nella tabella riportata nel precedente punto **21.1** ed ai criteri di assegnazione del punteggio da attribuire all'offerta economica indicati nella tabella riportata nel precedente punto **21.4**.

Per quanto concerne l'offerta tecnica, al risultato della suddetta operazione di calcolo mediante il metodo aggregativo compensatore verranno **sommati i punteggi tabellari** identificati dalla colonna "T" della **Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica** riportata nel precedente punto **21.1**, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta tecnica del singolo concorrente [i punteggi tabellari sono assegnati in valore assoluto, sulla base della presenza (voto massimo: coefficiente 1) o assenza (voto minimo: coefficiente zero) nell'offerta tecnica dell'elemento valutativo richiesto: trattasi dei cd. elementi di valutazione **on/off** delle offerte tecniche, a cui corrisponde il punteggio massimo previsto in tabella in caso di presenza del criterio di valutazione ed il punteggio zero in assenza del criterio stesso].

Come indicato nel precedente punto **21.3**, nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (relativa all'offerta tecnica), per quanto riguarda gli elementi di **natura qualitativa** (con punteggi discrezionali da parte dei commissari), i coefficienti indicati nella **formula** soprariportata relativa al metodo **aggregativo compensatore** saranno determinati attraverso la **media** dei coefficienti stessi, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "**confronto a coppie**", seguendo le **Linee Guida** sottoriportate.

Una volta terminati i "confronti a coppie" per ogni elemento (criterio) di valutazione qualitativo e quantitativo (se il criterio è suddiviso in sub-criteri), ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e **proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti**; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario **vengono trasformate in coefficienti definitivi**, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando ad essa le altre medie [cd. "**riparametrazione**" dei punteggi, nel seguito esplicitata].

In particolare, al fine di non alterare i pesi (punteggi) stabiliti tra i vari criteri (e sub-criteri) di natura qualitativa e quantitativa delle offerte tecniche previsti nella tabella del precedente punto **21.1**, se nel singolo criterio di assegnazione del relativo punteggio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo corrispondente a tale criterio (in considerazione anche del fatto che il coefficiente, variabile tra zero ed uno, viene calcolato con il metodo del confronto a coppie indicato nel precedente punto **21.3**), il punteggio così ottenuto viene **riparametrato (riparametrazione)** del punteggio relativo alle offerte tecniche). La CUC, pertanto, procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso criterio e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

LINEE GUIDA

per l'applicazione del metodo del confronto a coppie

per la determinazione dei punteggi assegnabili alle offerte tecniche sulla base della valutazione degli elementi di natura qualitativa:

La determinazione dei coefficienti C_{ai} , C_{bi} e C_{ni} , variabili tra zero e uno (coefficienti relativi agli elementi di valutazione delle **offerte tecniche** di natura qualitativa, indicati nella **formula** sopracitata relativa al metodo **aggregativo compensatore**), da determinare in relazione agli elementi di valutazione delle offerte tecniche di natura qualitativa [elementi indicati nella **Tabella** riportata nel precedente punto 21.1] sarà effettuata mediante l'impiego della tabella triangolare sotto riportata, ove con le lettere A, B, C, D, E, F,....., N sono rappresentate le offerte tecniche, elemento per elemento, di ogni concorrente.

La tabella triangolare sotto riportata contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo **grado di preferenza**, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F	N
A							
	B						
		C					
			D				
				E			
						
						N - 1	

- Scala decrescente dei “gradi di preferenza” delle offerte tecniche:

preferenza massima	= 6
preferenza grande	= 5
preferenza media	= 4
preferenza piccola	= 3
preferenza minima	= 2
parità	= 1

RIPARAMETRAZIONE

dei punteggi assegnati alle offerte tecniche

Poiché nella **Tabella** riportata nel precedente punto 21.1 sono previsti elementi (criteri) di valutazione delle offerte tecniche a loro volta suddivisi in sub-elementi (**sub-criteri**) di valutazione delle offerte di natura qualitativa a cui corrispondono **sub-pesi** (sub-punteggi da assegnare), i punteggi assegnati ad ogni concorrente in base a tali sub-criteri saranno **riparametrati** con riferimento ai pesi (punteggi) previsti per l'elemento di valutazione di partenza [in quanto quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono attribuiti sulla base di **sub-criteri** può accadere che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto nella suindicata **Tabella** e ciò rischia di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, specie quando la valutazione è basata sul metodo aggregativo compensatore: si veda il paragrafo III delle Linee Guida n.2 ANAC recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”].

Pertanto, relativamente ai suddetti elementi (criteri) di valutazione di natura qualitativa delle offerte la Commissione giudicatrice provvederà alla **riparametrazione** dei punteggi per riallinearli ai punteggi previsti per l'elemento di valutazione di partenza.

Come già sopra indicato, una volta terminati i **“confronti a coppie”** fra le offerte in gara, per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre medie.

Ipotesi in cui non si applica il metodo del confronto a coppie

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a **n. 3 (tre)** i coefficienti relativi agli elementi di valutazione di natura qualitativa non saranno più determinati mediante il “confronto a coppie” ma mediante la **media dei coefficienti**, variabili tra 0 e 1, attribuiti **discrezionalmente** dai singoli commissari (anche in questa eventualità trova applicazione la **riparametrazione** del punteggi per riallinearli ai punteggi previsti per l'elemento di valutazione di partenza come sopra indicato); in questo caso verrà utilizzato il seguente criterio nell'attribuzione di detti coefficienti:

eccellente	=	1
ottimo	=	0,9
buono	=	0,8
discreto	=	0,7
sufficiente	=	0,6
non completamente sufficiente	=	0,5
insufficiente	=	0,4
scarso	=	0,2
totalmente inadeguato	=	0

Per quanto concerne l'**offerta economica**, il punteggio assegnato al concorrente *i-esimo* terrà conto dei due criteri quantitativi indicati nella **Tabella di assegnazione dei punteggi all'offerta economica** riportata nel precedente punto **21.4**.

Come indicato nel precedente punto **21.4**, nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (relativa all'**offerta economica**), per quanto riguarda gli elementi di **natura quantitativa** (con punteggi assegnabili da parte dei commissari senza alcuna discrezionalità, derivando gli stessi da semplici calcoli matematici), i coefficienti indicati nella **formula** soprariportata relativa al metodo **aggregativo compensatore** saranno determinati attraverso la **formula “bilineare”** indicata nel precedente punto **21.5**.

RIPARAMETRAZIONE

dei punteggi assegnati alle offerte economiche

Al fine di non alterare i pesi (punteggi) stabiliti tra i due criteri economici di natura quantitativa delle offerte economiche previsti nella tabella del precedente punto **21.4**, se nel singolo criterio di assegnazione del relativo punteggio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo corrispondente a tale criterio (in considerazione anche del fatto che il coefficiente, variabile tra zero ed uno, viene calcolato con la formula bilineare riportata nel precedente punto **21.5** e dall'applicazione della formula matematica sul singolo criterio la migliore offerta non raggiunge il punteggio massimo assegnabile per tale criterio), il punteggio così ottenuto viene **riparametrato** (**riparametrazione** del punteggio relativo alle offerte economiche): la c.d. “riparametrazione” si applica, cioè, anche ai criteri di natura quantitativa la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La CUC, pertanto, procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso criterio e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

22. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA “A” – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **13 novembre 2018** (martedì), alle ore 09.00 presso l'Ufficio Contratti del Comune di Cattolica (RN) ubicato in Piazza Roosevelt n. 5 - 47841 Cattolica (RN) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale **prima** seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul profilo di committente della CUC nella sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “Bandi di gara CUC” (<http://www.cattolica.net/retecivica-citta-di-cattolica/area-istituzionale/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara>) o anche mediante invio di PEC alle ditte offerenti, almeno **n. 1 (un) giorno** prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le stesse modalità indicate al precedente periodo almeno **n. 2 (due) giorni** prima della data fissata.

Il Responsabile del Procedimento (RUP) per le fasi di gara (presso la CUC di Cattolica) procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara (la Commissione giudicatrice) procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara;
- b) attivare, qualora occorra, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto **17.**;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la CUC si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

23. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice (ovvero, qualora sia stato attivato l'Albo dei commissari istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78 del Codice: Linee Guida n. 5 ANAC, recanti “*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*”), dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a **n. 3 membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi dovranno rilasciare apposita dichiarazione alla CUC.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La CUC pubblica, sul proprio profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “Bandi di gara CUC”, la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

24. APERTURA DELLE BUSTE “B” E “C” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile del Procedimento (RUP) per le fasi di gara (presso la CUC di Cattolica) procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta “B” concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare di gara.

In una o più sedute riservate la Commissione di gara procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare di gara.

La Commissione di gara procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto **21.6**.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al Responsabile del Procedimento (RUP) per le fasi di gara che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice. La Commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta “C” contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al precedente punto **21**.

La CUC procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo punto **26**.

Qualora, all'esito delle operazioni di gara (ad avvenuta riparametrazione dei punteggi assegnati) si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice di cui al successivo punto **25**, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP per le fasi di gara (nonché al RdP per le fasi di progettazione, esecuzione e collaudo del Comune di Misano A.), che procederà ai sensi di quanto indicato al successivo punto **25**.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP per le fasi di gara [il quale procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice] i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste “A” e “B”;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice (e, quindi, qualora all'esito delle operazioni di gara, ad avvenuta riparametrazione dei punteggi assegnati, vi siano offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara), e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP per le fasi di gara (sentito il RdP per le fasi di progettazione, esecuzione e collaudo del Comune di Misano A.), avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della CUC procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, esclusivamente in forma scritta, delle spiegazioni sugli elementi dell'offerta oggetto di verifica, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 26..

26. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione giudicatrice – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta (offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 e segg., del Codice), chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la CUC, sentito il committente Comune di Misano Adriatico, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali (di cui, rispettivamente, ai precedenti punti 7. e 8.) avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, Codice, sull'offerente cui la CUC ha deciso di aggiudicare la concessione.

Si procederà all'aggiudicazione della concessione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Amministrazione concedente:

- si riserva la facoltà prevista dall'art. 110 del Codice e, qualora si tratti di aggiudicatario in forma plurima (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete e GEIE) la facoltà di cui all'art. 48, commi 17 e 18, del Codice;
- procederà all'aggiudicazione della concessione al Promotore HERA Luce S.r.l., alle condizioni da esso offerte, nel caso in cui fosse l'unico partecipante alla presente procedura, sempre che la sua offerta sia ritenuta congrua, conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto;

Qualora il Promotore HERA Luce S.r.l. non risulta aggiudicatario della concessione in oggetto, **entro il termine perentorio di n. 15 (quindici) giorni** dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, lo stesso Promotore **può esercitare il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario della concessione, dichiarando**

di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario (art. 183, comma 15, 11° periodo, del D.lgs. n. 50/2016).

Se il Promotore HERA Luce S.r.l. non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario della concessione, dell'importo delle spese per la predisposizione della propria proposta (del progetto di fattibilità approvato dal committente), nell'importo di €. 77.000,00 I.V.A. esclusa, così come indicato al precedente punto **4.5**, ovvero, nei limiti di cui al comma 9 dell'art 183 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. (pari al 2,5% del valore dell'investimento, come desumibile dal **progetto di fattibilità** posto a base di gara) - (art. 183, comma 15, 12° periodo, del D.lgs. n. 50/2016).

Se il Promotore HERA Luce S.r.l. non risulta aggiudicatario ed esercita il diritto di prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del Promotore, dell'importo di cui all'art. 183, comma 15, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, quindi, ha diritto al pagamento dell'importo che lo stesso aggiudicatario avrà indicato nella propria offerta economica il quale, comunque, dovrà essere contenuto entro il limite previsto dall'art. 183, comma 9, del Codice e, quindi, non potrà superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento previsto dal Promotore nel proprio **progetto di fattibilità** posto a base di gara (non potrà superare l'importo di €. 77.025,00 pari al 2,5% di €. 3.081.000,00).

Prima dell'aggiudicazione, la CUC, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la CUC prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La CUC, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, trasmette al committente Comune di Misano Adriatico gli atti per l'aggiudicazione della concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la CUC procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La CUC, quindi, proporrà al committente di aggiudicare la concessione al secondo in graduatoria di gara, procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione potrà essere aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria di gara.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, il committente procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di n. 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (cd. periodo di "*stand still*").

La stipula avrà luogo entro 60 giorni o nel diverso termine che il committente avrà stabilito, decorrente dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice il committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della concessione.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla CUC o al committente (a seconda di chi dei due avrà provveduto al pagamento di tali spese) entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La CUC o il committente comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Rimini, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

La Responsabile della C.U.C.
(Dott.ssa Claudia Rufer)

NOTE relative al presente DISCIPLINARE DI GARA:

- (1) Si evidenzia che l'operatore economico offerente dovrà necessariamente segnalare nella *dichiarazione sostitutiva* da rendere per l'ammissione alla gara se lo stesso è eventualmente iscritto nell'**elenco prefettizio** di cui all'[art. 1, comma 52, della legge 06.11.2012, n. 190 e ss.mm.ii.](#) (cd. elenco **"White List"** antimafia).

L'iscrizione dell'impresa offerente nell'elenco **"White List"** antimafia è **obbligatorio**, dalla data del 7-1-2016, qualora lo stesso operatore intenda o debba svolgere con la Pubblica Amministrazione le seguenti *"attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa"* (indicate nell'[art. 1, comma 53, della legge 6-11-2012, n. 190 e ss.mm.ii.](#)):

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

Precisiamo, infatti, che il **termine** entro il quale l'impresa concorrente deve necessariamente ottenere detta iscrizione nella **"White List"** antimafia prefettizia qualora intenda svolgere con la P.A. le citate *"attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa"* è stato definitivamente fissato alla data del 7-1-2016, essendo stata attivata nella stessa data del **7-1-2016**, come da [Comunicato](#) in pari data dell'allora **Ministro degli Interni** Angelino Alfano, la **"Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia"** (BDNA) prevista dal *"Codice delle leggi antimafia"* approvato con [D.Lgs. 6-9-2011, n. 159](#) e succ. modif.: in particolare, si veda il Libro II, Capo V - dall'[art. 96](#) all'[art. 99-bis](#) - del suddetto Codice antimafia. Il funzionamento della BDNA, è disciplinato dal [D.P.C.M. 30-10-2014, n. 193](#), contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA con altre Banche dati, tra le quali il Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1-4-1981, n. 121, il sistema informatico presso la DIA ed i sistemi informativi presso le Camere di Commercio.

Pertanto, dalla suddetta data del 7-1-2016, il **soggetto concorrente** che intende partecipare ad una procedura d'appalto pubblico (o di cottimo fiduciario) e che intende (o deve) effettuare almeno una fra le suindicate *"attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa"*, **per poter essere ammesso alla gara** dovrà necessariamente aver ottenuto l'iscrizione, almeno alla data di presentazione dell'offerta, nell'**elenco** dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. **"White List"** antimafia) istituito presso la **Prefettura** della Provincia in cui l'operatore economico concorrente ha la propria sede, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 1, commi da 52 a 59, della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.](#)